

## CAPITOLO PRIMO

### **LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE**

1. Il Sinodo dei Vescovi del 1967, indicando il principio di sussidiarietà tra i criteri distintivi della riforma codiciale, ha chiesto che tale principio trovasse più ampia applicazione nel diritto patrimoniale della Chiesa, per il fatto che la disciplina dei beni temporali ecclesiastici deve tener presenti le leggi di ciascuno stato, le tradizioni e le consuetudini locali, nonché la situazione socio-economica caratteristica delle diverse regioni (cfr SINODO DEI VESCOVI, *Principi per la revisione del codice*, 7 ottobre 1967, n. 5).

Tale indirizzo è stato progressivamente e coerentemente attuato anche in Italia, grazie soprattutto al nuovo codice di diritto canonico (1983), all'Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), allo sviluppo della funzione di confronto, di coordinamento e di servizio della Conferenza Episcopale nazionale, e alla rinnovata presa di coscienza dell'identità e della missione proprie di ciascuna Chiesa particolare.

Tutto questo comporta una maggior articolazione delle fonti del diritto, anche in materia economico-amministrativa, e crea l'esigenza di conoscerle chiaramente e di coordinarle esattamente nella loro gerarchia e nei reciproci riferimenti.

In questa linea di coordinamento, sintesi ed esplicazione si pone anche *l'Istruzione in materia amministrativa*, emanata una prima volta dalla Conferenza Episcopale Italiana (= CEI) il 1° aprile 1992, il cui testo è ora riformulato tenendo conto delle novità legislative e amministrative, nonché delle esigenze pastorali emerse nel periodo successivo alla sua pubblicazione.

#### *Il codice di diritto canonico*

2. Anzitutto si deve fare costante riferimento al codice di diritto canonico, con particolare attenzione al libro quinto che detta la disciplina generale dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310), senza peraltro dimenticare le norme sulle persone giuridiche (cann. 113-123), sull'esercizio della potestà di governo (cann. 129-144, 329 § 2), sulle associazioni dei fedeli (cann. 310, 319, 325), sull'ordinamento della curia diocesana (cann. 469-494), sull'amministrazione dei beni delle parroc-

chie (cann. 531-532, 535, 537, 540) e delle chiese (can. 562), sugli istituti religiosi (cann. 634-640), gli istituti secolari (can. 718) e le società di vita apostolica (can. 741), sugli atti e sui ricorsi amministrativi (cann. 35-93, 1732-1739). Esso va integrato con l'ulteriore normativa di carattere universale promulgata dalla Santa Sede.

Nelle Chiese particolari di rito orientale si applica il codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), con particolare riferimento ai cann. 1007-1054, dedicati ai beni temporali.

Il codice di diritto canonico del 1983 «si sostituisce al codice del 1917 e intende tradurre in norme generali concrete, precise, organiche i grandi valori e le autorevoli direttive ecclesiali che il Concilio Vaticano II ha proposto alla vita e alla riflessione della Chiesa. Merita perciò di essere ampiamente conosciuto, seriamente studiato, fedelmente applicato, sempre nella luce dell'insegnamento complessivo del Concilio Vaticano II, che ne costituisce – come il Papa stesso ha ricordato – il fondamentale criterio di interpretazione» (CEI, Documento pastorale *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, 1° gennaio 1989, n. 52).

### *La legislazione pattizia*

3. Speciale attenzione e approfondimento richiede in Italia la legislazione concordataria e di derivazione pattizia; in particolar modo gli artt. 2, 3, 5, 7 e 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (18 febbraio 1984) e le norme sugli enti e i beni ecclesiastici, approvate con il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato a Roma il 15 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 20 maggio 1985, n. 206, e tradotte nei rispettivi ordinamenti con legge 20 maggio 1985, n. 222, e con decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985 [d'ora in poi citate, per brevità, "legge n. 222/1985"].

Tali norme concordatarie, «che hanno nello stesso tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia, chiedono di (...) essere osservate con reciproca lealtà e chiarezza», ricordando che «per la Chiesa in Italia il Concordato rappresenterà negli anni a venire una sfida e nello stesso tempo una grande occasione di crescita» (CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, cit., n. 60).

In seguito, la Commissione Paritetica istituita dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo 18 febbraio 1984 ne ha dato un'interpretazione autentica con riferimento all'edilizia di culto e al riconoscimento civile degli enti ecclesiastici. Il documento conclusivo e la relazione finale della Commissione Paritetica sono stati approvati con scambio di note diplomatiche 10 aprile/30 aprile 1997 (*Acta Apostolicae Sedis* 90 [1998] 697-709 – S.O. n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997).

Con scambio di note diplomatiche sono state anche trattate le seguenti materie:

- indicazione degli uffici per i quali occorre comunicare le nomine ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo (23 dicembre 1985);
- indicazione delle festività religiose (23 dicembre 1985);
- abolizione dell'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato nella procedura di riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (11 luglio – 27 ottobre 1998);
- competenza del Ministro dell'interno, sottratta al Capo dello Stato, all'emanazione dei provvedimenti riguardanti il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (11 luglio – 27 ottobre 1998);
- limite temporale per l'adozione dei ritrasferimenti previsti dall'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985 (13 novembre – 14 dicembre 2000).

Si tenga presente anche il regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con DPR 13 febbraio 1987, n. 33, modificato con DPR 1° settembre 1999, n. 337.

### *La normativa della Conferenza Episcopale Italiana*

4. «Tra le funzioni pastorali che i Vescovi italiani attuano congiuntamente nella Conferenza Episcopale, vi è anche quella legislativa, attribuita alla competenza della Conferenza medesima dal codice di diritto canonico e dalle disposizioni concordatarie. Il suo esercizio ha prodotto un corpo di norme ormai notevolmente sviluppato, che regola in forma impegnativa alcuni ambiti delle relazioni comunitarie, con efficacia per tutte le Chiese che sono nel territorio nazionale» (CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, cit., n. 58).

Si devono considerare in special modo le delibere adottate dalla CEI dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e quelle relative all'attuazione delle norme concordatarie, adottate ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985. In particolare si richiamano le disposizioni riguardanti: la determinazione della somma minima e della somma massima ai sensi del can. 1292 § 1 (delibera n. 20); gli atti di straordinaria amministrazione (delibera n. 37); i contratti di locazione (delibera n. 38); i criteri di ripartizione, assegnazione e gestione delle somme derivanti dal cosiddetto otto per mille (delibera n. 57); il testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (delibera n. 58); la raccolta di offerte per necessità particolari (delibera n. 59); la definizione delle ini-

ziative promozionali per il sostentamento del clero e il sostegno economico alla Chiesa cattolica in Italia (delibera n. 61).

«È di grande importanza tradurre in comportamenti concreti le linee di questa legislazione della CEI, promuovendo così la comunione ecclesiale a un livello particolarmente significativo, perché nazionale. In una società come quella italiana che, senza negare la diversità delle culture e delle situazioni, ricerca un'unità più dinamica e indirizzi convergenti di soluzione per i grandi problemi, la Conferenza Episcopale si propone come figura concreta dell'unità della Chiesa, che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto delle legittime diversità e autonomie» (CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, cit., n. 58).

### *La legislazione canonica provinciale e regionale*

5. Un altro ambito di comunione tra Chiese particolari e di azione pastorale congiunta tra i Vescovi è quello della provincia ecclesiastica (cfr cann. 431-432, 435-446).

I Vescovi di una medesima provincia possono dare disposizioni economico-amministrative impegnative per le loro Chiese:

- sia in sede di concilio provinciale, nel quale esercitano in maniera generale la potestà legislativa;
- sia in sede di assemblea provinciale, specificamente in materia di tasse per gli atti di potestà esecutiva, ai sensi del can. 1264, 1° (da approvarsi dalla Santa Sede), e in materia di offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, ai sensi dei cann. 952 § 1 e 1264, 2°.

Le regioni ecclesiastiche – erette in Italia in persona giuridica canonica pubblica e riconosciute agli effetti civili – sono governate collegialmente dalle rispettive Conferenze Episcopali regionali.

La Conferenza Episcopale regionale non ha potestà legislativa e a essa non si applicano le disposizioni dei cann. 447-459.

Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la regione civile o con i suoi organi hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la *recognitio* della Santa Sede, ai sensi del can. 455 § 2. Occorre inoltre il consenso dei Vescovi, non appartenenti alla Conferenza, che hanno giurisdizione su una porzione di territorio nella regione civile interessata all'accordo.

Nel caso in cui regione e provincia ecclesiastica coincidano, la Santa Sede può concedere alla Conferenza regionale la speciale facoltà di adottare le delibere di competenza dell'assemblea provinciale, ai sensi del can. 1264.

6. Di particolare significato e di grande rilievo pratico è anche la legislazione diocesana in materia economico-amministrativa, stabilita dal Vescovo (cfr cann. 391, 29-30), anche nell'ambito del sinodo diocesano (cfr cann. 460-468).

La legislazione diocesana deve essere coerente con le norme date dalla Santa Sede, dalla Conferenza Episcopale nazionale e dai Vescovi della provincia, nonché con le disposizioni di derivazione concordataria.

Le norme prescrittive date dal Vescovo diocesano devono essere brevi e chiare, concentrandosi sulle materie per cui risultino davvero utili. Ulteriori indicazioni attuative possono essere contenute in speciali istruzioni, previste dal can. 1276 § 2.

Talvolta può essere prudente sottoporre le questioni più importanti o gli orientamenti più innovativi a un previo esame della Conferenza Episcopale regionale, ricercando un comune indirizzo di fondo tra i Vescovi.

I principali ambiti nei quali il Vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa sono:

- a) l'ordinamento degli uffici della curia diocesana e del consiglio diocesano per gli affari economici, nel quadro delle disposizioni previste dai cann. 469-494;
- b) le norme circa la struttura, le competenze, il funzionamento, la designazione dei consigli parrocchiali per gli affari economici (cfr can. 537);
- c) le norme tributarie previste dal can. 1263 e le disposizioni circa le collette, ai sensi del can. 1266;
- d) la determinazione di strumenti e indirizzi per favorire la comunione e la perequazione tra gli enti canonici, nonché l'eventuale costituzione del fondo diocesano di solidarietà, di cui al can. 1274 § 3;
- e) l'eventuale definizione di norme generali in materia di amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1276;
- f) la definizione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1281 § 2;
- g) il regolamento delle fondazioni pie (cfr cann. 1299-1310);
- h) la disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne la distinzione tra l'amministrazione dei beni propri e quella degli

enti ecclesiastici, la redazione e il deposito del testamento, la tenuta della casa canonica e la ripartizione delle relative spese tra la parrocchia e il sacerdote;

- i) le norme circa la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (cfr legge n. 222/1985, art. 33, lett. a).

### *La consuetudine*

7. Nell'ordinamento giuridico della Chiesa ha sempre avuto caratteristico risalto la consuetudine. Essa, alle condizioni previste dai cann. 23-28, è fonte normativa ed è «optima legum interpres» (can. 27).

### *La legislazione civile*

8. Occorre infine porre attenzione in taluni casi anche alla legislazione civile, in conformità con quanto previsto dal can. 22.

Si ricordano in particolare le seguenti disposizioni codiciali:

- a) «Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547» (can. 1290).
- b) «La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice» (can. 197; per le eccezioni, cfr cann. 198-199, 1270).
- c) «Gli amministratori dei beni:
- 1° osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
  - 2° retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari» (can. 1286).

È bene anche tenere presenti le disposizioni del can. 1284 §§ 2-3, circa i doveri degli amministratori dei beni ecclesiastici, e dei cann. 1714 e 1716, circa la transazione e l'arbitrato.

9. Non si dimentichi che «la normativa canonica generale e particolare vale per tutti gli enti, le istituzioni e le iniziative, nel rispetto dell'identità di ciascuna; la sua osservanza è condizione di chiarezza, di trasparenza, di ordinata collaborazione, di credibilità dell'immagine complessiva della Chiesa anche riguardo a “quelli di fuori” (cfr *1Cor* 14,23-24). È una disciplina che va lentamente precisandosi anche in sede diocesana attraverso i sinodi e le disposizioni vescovili, frutto di consultazione e di collaborazione di fedeli competenti e prudenti: è importante che essa sia conosciuta e rispettata, e che gli organismi delle curie diocesane ne favoriscano la comprensione e ne aiutino l'applicazione in collaborazione con i consigli diocesani e parrocchiali e con i responsabili dei diversi enti» (CEI, documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, 14 novembre 1988, n. 17, lett. b).

CAPITOLO SECONDO  
**GLI ENTI ECCLESIASTICI**

*Beni ed enti ecclesiastici*

10. La peculiare attenzione riservata agli enti in ambito amministrativo deriva dal fatto che nell'ordinamento della Chiesa sono *beni ecclesiastici* i soli beni che appartengono a una persona giuridica *pubblica*: essi sono interamente disciplinati dalle leggi della Chiesa, in particolar modo dal libro quinto del codice di diritto canonico, nonché dalle disposizioni degli statuti di ciascuna persona giuridica (cfr can. 1257 § 1).

L'ordinamento civile italiano riconosce, a certe condizioni, gli enti della Chiesa, denominandoli *enti ecclesiastici civilmente riconosciuti* (cfr art. 4 della legge n. 222/1985): ciò permette di fare salve le caratteristiche proprie dell'ente, come definite dall'ordinamento canonico di cui esso originariamente fa parte, e nello stesso tempo di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici e di compiere atti e negozi.

Questi concetti sono stati autorevolmente chiariti dalla Commissione Paritetica (cfr n. 3): «la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art. 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza. Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private».

Il riferimento esclusivo alle norme canoniche vale anche per le attività istituzionali degli enti ecclesiastici, quelle cioè di religione o di culto, mentre «le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, Accordo 18 febbraio 1984).

Da ciò deriva che gli enti ecclesiastici sono introdotti nell'ordinamento italiano con la loro struttura originaria data dall'ordinamento canonico, così che non è possibile imporre loro uno statuto avente i requisiti previsti per le persone giuridiche private e assoggettare lo statuto a un controllo di merito e all'approvazione governativa.



Per quanto riguarda le associazioni e le fondazioni, la Commissione Paritetica ha precisato che «deve ritenersi non consentito all'Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento. È evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre – con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri – ad una vera e propria "rifondazione" dello stesso nell'ordinamento italiano».

Non sono ugualmente soggette a riconoscimento governativo le modifiche statutarie, se non quando configurino un mutamento sostanziale dell'ente.

### *Erezione di una persona giuridica nell'ordinamento canonico*

11. Nel diritto canonico ogni persona giuridica ha origine da un provvedimento di erezione o di conferimento della personalità giuridica emanato dall'autorità ecclesiastica competente e agisce sotto la giurisdizione della medesima autorità, salva sempre la vigilanza degli ordinari dei luoghi ove l'ente effettivamente opera per le materie e nei limiti di loro competenza.

Il can. 114 non specifica quale sia l'autorità ecclesiastica competente a erigere le persone giuridiche o a conferire a un ente la personalità giuridica. Sovvengono in ogni caso le indicazioni date in altri canoni relativi a enti specifici e la prassi secolare della Chiesa.

- a) La Santa Sede è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura.
- b) La Conferenza Episcopale è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cfr can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cfr can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI).
- c) Il Vescovo diocesano è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cfr can. 579 § 2).
- d) I Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto.

È conveniente che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sia persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, anche se tale requisito non è esplicitamente prescritto dall'art. 1 della legge n. 222/1985.

12. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno (cfr legge n. 222/1985, art. 1; legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2).

La nozione di ente ecclesiastico riconoscibile in Italia ai sensi della normativa concordataria comprende dunque i tre elementi congiuntamente richiesti per il riconoscimento civile:

- a) *il collegamento con l'ordinamento della Chiesa cattolica*, che si esprime nell'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento civile (cfr art. 3 della legge n. 222/1985) dell'ente canonicamente eretto o approvato;
- b) *la sede in Italia*, elemento che ripropone il tradizionale carattere nazionale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- c) *il fine di religione o di culto*, che costituisce l'elemento essenziale e si presuppone per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (diocesi, parrocchie, ecc.), per gli istituti religiosi e, più in generale, per gli istituti di vita consacrata (cfr Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 13 dicembre 1989, n. 2090/89), per i seminari (seminari, facoltà teologiche, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche), per la Conferenza Episcopale Italiana e per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero. Viene accertato dall'amministrazione pubblica, in base ai criteri stabiliti dall'art. 16 della legge n. 222/1985 e nei limiti precisati dalla Commissione Paritetica (cfr n. 3), per gli altri enti (società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di religione o di culto, ecc.) (cfr art. 2 della legge n. 222/1985).

13. Il riconoscimento civile di alcune categorie di enti ecclesiastici è subordinato inoltre all'esistenza di altri elementi accessori, previsti dagli artt. 7, 8, 9, 11 e 14 della legge n. 222/1985.

Quanto alla procedura da seguire, si deve fare riferimento agli artt. 2-6 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con dPR 13 febbraio 1987, n. 33, come modificato dal dPR 1° settembre 1999, n. 337, e alle circolari del Ministero dell'interno 20 aprile 1998, n. 111, e 19 giugno 1998, n. 111 bis.

14. Si noti che una persona giuridica canonica può avere nell'ordinamento civile italiano una qualifica diversa da quella di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: ad esempio, un'associazione di fedeli può

essere persona giuridica privata ai sensi dell'art. 14 cod. civ., fatta salva la competenza riconosciuta all'autorità ecclesiastica dall'art. 10 della legge n. 222/1985, o associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 cod. civ.

Gli enti canonici appartenenti a un ordinamento straniero operano in Italia in forza dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.

### *Assenso dell'autorità ecclesiastica*

15. Nell'ambito del procedimento per il riconoscimento civile di un ente ecclesiastico, assume particolare valore l'assenso dell'autorità ecclesiastica, previsto dall'art. 3 della legge n. 222/1985, per mezzo del quale l'autorità governativa prende conoscenza di qual è l'autorità ecclesiastica che ha la giurisdizione sull'ente, e riceve da essa esplicita conferma, per quanto di sua competenza, che l'ente da riconoscere possiede i requisiti generali e gli eventuali requisiti specifici previsti dalla legge.

L'autorità ecclesiastica competente a dare l'assenso è la medesima che ha legittimamente eretto e conferito la personalità giuridica all'ente o lo ha approvato nell'ordinamento canonico, oppure quella da cui l'ente dipende alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, nel caso in cui dopo l'erezione o l'approvazione sia intervenuta una causa che ha trasferito legittimamente l'ente e la sua sede sotto la giurisdizione di un'altra autorità.

Il Vescovo diocesano, nel rilasciare l'assenso al riconoscimento civile, dichiara all'autorità governativa la propria competenza per quanto riguarda la tutela e la vigilanza sull'ente ecclesiastico. Per questa ragione, anche quando spetta alla Santa Sede dare un ulteriore e specifico assenso (per gli istituti di diritto diocesano, ai sensi dell'art. 8, o per le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche aventi carattere non locale, ai sensi dell'art. 9), non deve mancare l'assenso del Vescovo diocesano *ex art. 3* se si tratta di enti da lui dipendenti, anche per determinare in maniera certa quale sia l'autorità competente ad approvare eventuali modifiche statutarie.

### *Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*

16. L'iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui l'ente ha la propria sede, prevista dagli artt. 5-6 della legge n. 222/1985 e disciplinata dall'art. 15 del dPR n. 33/1987, serve per rendere di pubblico dominio le caratteristiche dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza.

L' art. 4 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, dispone che nel registro delle persone giuridiche siano indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza (comma 1). Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (nel caso in cui sia stato depositato), il trasferimento della sede e l'eventuale istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori (comma 2).

Il Vescovo diocesano curi con particolare attenzione che i legali rappresentanti degli enti provvedano tempestivamente all'iscrizione nel registro dei fatti giuridici riferiti all'ente, tenendo anche conto del fatto che le variazioni non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi, che non ne fossero a conoscenza.

La legge civile non richiede l'assenso dell'autorità ecclesiastica per l'iscrizione nel registro dei fatti giuridici riferiti a un ente ecclesiastico. È tuttavia opportuno che ogni curia diocesana abbia esatta cognizione di tutti gli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del Vescovo e che, a tal fine, richieda a ogni ente ecclesiastico di inviarle per conoscenza la copia della domanda di iscrizione e di ogni ulteriore variazione presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

### *Mutamenti sostanziali e modifiche statutarie degli enti ecclesiastici*

17. I requisiti previsti dalle norme pattizie devono essere presenti non solo al momento del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici, ma devono persistere nel tempo.

L' art. 19 della legge n. 222/1985, in particolare, dispone nel primo comma: «Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto [...]». E nel secondo comma: «In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto [...] sentita l'autorità ecclesiastica [...]».

La denominazione e la sede costituiscono elementi identificativi essenziali di un ente ecclesiastico e pertanto la loro modifica necessita dell'atto formale di riconoscimento agli effetti civili, ai sensi della norma citata (cfr Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 216/1998).

Quest'indicazione non riguarda tuttavia il trasferimento di sede nell'ambito del territorio del medesimo comune.

Si tenga inoltre presente che, nel caso di trasferimento della sede principale di un ente ecclesiastico soggetto al Vescovo diocesano da una diocesi a un'altra, è necessario il consenso di entrambi i Vescovi interessati. Una volta intercorse le intese verbali, occorre procedere nel seguente modo: l'organo di governo dell'ente delibera il trasferimento di sede; poi il Vescovo *a quo* dà il consenso; infine il Vescovo *ad quem* decreta il trasferimento della sede, citando nel decreto la delibera dell'ente e il consenso del Vescovo *a quo*. Con tale atto il Vescovo *ad quem* assume la giurisdizione sull'ente, sottraendola al Vescovo *a quo*.

Altre mutazioni che possono incidere sul riconoscimento agli effetti civili sono, ad esempio: la trasformazione di una parrocchia in ente chiesa dotato di personalità giuridica, e viceversa; la trasformazione di un'associazione pubblica di fedeli in istituto religioso di diritto diocesano; il mutamento delle finalità originarie contenute nelle tavole di una fondazione.

Le modifiche statutarie che non comportano mutamenti sostanziali devono, in ogni caso, essere deliberate dall'ente e approvate dalla competente autorità ecclesiastica. Esse vanno anche iscritte nel registro delle persone giuridiche nel caso in cui comportino modifiche di elementi già iscritti nel registro, ad esempio la variazione del numero dei consiglieri o della loro durata in carica.

Gli organi della Santa Sede operano in Italia senza necessità di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

18. È bene che il Vescovo non dia l'assenso per il riconoscimento civile di eventuali enti atipici, che cioè non rientrano nelle tipologie previste nell'ordinamento canonico (cfr allegato A).

19. Il Vescovo diocesano vigili che quando, con il suo consenso, sorgono nella diocesi attività, iniziative, centri, istituti e opere, comunque denominati, per le finalità inerenti alla missione della Chiesa, sia ben determinato, fin dal primo momento, il soggetto cui vanno imputate dette attività, al fine di evitare che si creino gravi inconvenienti sotto il profilo legale e fiscale, e che la responsabilità delle attività suddette, in mancanza di un soggetto identificato, possa essere impropriamente attribuita all'ente diocesano.

### *Soppressione ed estinzione degli enti ecclesiastici*

20. L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per

altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr cann. 120-123). Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

## LA POTESTÀ ESECUTIVA DEL VESCOVO DIOCESANO NELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

21. L'ambito della potestà esecutiva del Vescovo diocesano in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici è assai vasto e comprende: la facoltà di regolamentazione e di indirizzo, la vigilanza sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua giurisdizione, la nomina dell'economista diocesano, la presidenza del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

Alcune delle predette facoltà sono riservate dal codice di diritto canonico esclusivamente *al Vescovo diocesano* e devono essere esercitate da lui personalmente. Egli può tuttavia affidarle *con mandato speciale* al vicario generale o a un vicario episcopale (cfr can. 134 § 3). Altre facoltà sono invece attribuite dal codice all'*ordinario del luogo*: esse competono quindi anche al vicario generale e ai vicari episcopali (salvo il can. 479 § 1), e possono essere delegate ad altri, ad esempio all'economista diocesano o al responsabile dell'ufficio amministrativo. La delega per compiere atti di potestà esecutiva deve essere data per scritto e controfirmata dal cancelliere o dal notaio della curia, a norma del can. 474. Essa ha rilevanza agli effetti civili, ad esempio per quanto riguarda la validità delle licenze date per gli atti di amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne l'amministrazione dell'ente diocesi (cfr cap. VI), il Vescovo, in quanto amministratore unico, può conferire mandato con procura per la rappresentanza negoziale all'economista o ad altri soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, secondo le norme civili.

### *La facoltà di regolamentazione*

22. L'ampia applicazione del principio di sussidiarietà da parte del legislatore canonico universale crea l'esigenza di colmare gli spazi riconosciuti dal codice alla peculiare disciplina delle Chiese particolari, con attenzione anche al concreto contesto ecclesiale, sociale ed economico in cui esse sono inserite, nonché alle scelte di natura pastorale che caratterizzano il cammino di ogni diocesi. Ciò può avvenire, oltre che attraverso la vera e propria attività legislativa, anche attraverso la facoltà di regolamentazione e di indirizzo.

L'ordinario diocesano, perciò, secondo l'opportunità, emani istruzioni (cfr cann. 34, 1276 § 2) per chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione delle leggi in materia di beni ecclesiastici, entro i limiti del diritto universale, particolare, concordatario e di derivazione pattizia,

con effetto per tutte le persone giuridiche a lui soggette: potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, un'istruzione che presenti in modo organico tutte le licenze richieste nella diocesi per compiere atti di amministrazione straordinaria. Il Vescovo diocesano, d'altro canto, all'interno del suo compito di magistero e di guida pastorale, può offrire indicazioni di carattere generale in materia amministrativa, rivolgendosi, ad esempio, ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici, agli amministratori delle persone giuridiche a lui soggette. Può anche fornire indirizzi più specifici sulla gestione dei beni ecclesiastici, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità di chi regge le diverse persone giuridiche, avvalendosi della competenza e del parere del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

### *Le funzioni di vigilanza e di supplenza*

23. Spetta anzitutto al Vescovo diocesano (cfr can. 392 § 2) e, più in generale, all'ordinario del luogo il diritto-dovere di esercitare la vigilanza sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr can. 1276 § 1).

La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico, cioè di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cfr can. 1254 § 1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell'autonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l'ente e chi agisce a suo nome. Ciò è ancor più evidente se l'ordinario del luogo accompagna l'azione di vigilanza con un'attività di sostegno e di consulenza economico-giuridica a favore degli amministratori degli enti, attraverso l'opera dei competenti organismi di curia e per mezzo di iniziative di formazione.

24. Il dovere di *vigilanza* si esplicita in un insieme di attività poste dal Vescovo e dai suoi collaboratori volte a tutelare la corretta utilizzazione dei beni di ciascuna persona giuridica, nel rispetto delle sue finalità e nella valorizzazione della responsabilità degli amministratori. Alcune attività concernono la vigilanza sull'amministrazione ordinaria dei beni (cfr n. 59): l'esame del rendiconto annuale (cfr cann. 1284 § 2, 8°, 1287 § 1) e dell'eventuale preventivo, che può essere richiesto dal diritto particolare (cfr can. 1284 § 3); la cura del subentro di nuovi amministratori, che può offrire l'occasione per una verifica più approfondita e di carattere complessivo (cfr can. 1283); un esame generale della situazione dei beni della persona giuridica in occasione della visita pastorale (cfr cann. 396-398). Altri interventi riguardano, invece, gli atti di amministrazione straordinaria e si esplicitano nell'attuazione dei cosiddetti controlli canonici, che hanno rilevanza civile (cfr n. 60).



Alcuni dei compiti descritti comportano l'esercizio della potestà esecutiva attraverso la produzione di atti amministrativi singolari (cfr cann. 35ss.: tra questi, ad esempio, la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione); altri, pur essendo riconducibili alla potestà esecutiva, non comportano un esercizio formalizzato della stessa (ad esempio, l'esame dei bilanci e le ispezioni amministrative).

L'esercizio della vigilanza può comportare, in circostanze particolari, la necessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi (cfr can. 49) e anche con provvedimenti di natura disciplinare (cfr can. 1377), non esclusa nei casi più gravi la rimozione dall'ufficio (cfr cann. 192-193, 1740ss., in particolare can. 1741, 5°).

I compiti di vigilanza che non richiedono l'esercizio della potestà esecutiva sono abitualmente affidati all'economista diocesano (cfr can. 1278 e n. 86), oppure al responsabile dell'ufficio amministrativo diocesano, qualora non si ritenga opportuno riunire in un solo ufficio l'amministrazione dei beni dell'ente diocesi e la vigilanza sugli altri enti (cfr can. 1276 § 1). Tale volontà deve espressamente risultare nel decreto di nomina dell'economista.

25. Alla funzione di vigilanza è collegata quella di *supplenza*, che si esplica anzitutto verso le persone giuridiche che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai propri statuti non hanno amministratori: l'ordinario del luogo (in attesa, se possibile, di una modifica o integrazione degli statuti stessi) può incaricare dell'amministrazione per un triennio persone idonee (cfr can. 1279 § 2), ad esempio l'economista (cfr can. 1278).

L'ordinario ha, inoltre, il diritto-dovere di intervenire in rappresentanza della persona giuridica, nel caso di negligenza degli amministratori (cfr can. 1279 § 1), sostituendosi temporaneamente a essi o nominando un commissario *ad acta*. In questa ipotesi, è conveniente intimare preventivamente con un precetto scritto (cfr can. 49) all'amministratore di compiere l'atto giuridico necessario, assegnandogli un termine di dieci giorni, o anche più breve secondo l'urgenza, in modo che non resti dubbio della negligenza che legittima l'intervento sostitutivo.

All'ordinario del luogo compete anche l'esercizio della vigilanza sull'attività amministrativa delle associazioni private di fedeli, ai sensi e nei limiti dei cann. 305 e 325 (cfr n. 149).

### *Il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori*

26. All'amministrazione dei beni ecclesiastici prendono parte, con ruoli e funzioni diversi, due organismi collegiali: il consiglio diocesano

per gli affari economici e il collegio dei consultori. Essi si collocano nella diocesi come figure di rilievo, sia quando svolgono una funzione consultiva e di controllo, sia, a maggior ragione, quando al consenso da loro espresso è riconosciuta forza vincolante.

Il *consiglio diocesano per gli affari economici* (cfr cann. 492-493) è presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato (cfr can. 492 § 1). I membri (almeno tre, chierici o laici) sono nominati dal Vescovo per un quinquennio, sulla base dell'effettiva competenza in economia e in diritto civile, presupposta un'eminente onestà (cfr can. 492 § 1) e una reale sensibilità ecclesiale, e sono rinnovabili nell'incarico. Non essendo opportuno ampliare eccessivamente il numero dei componenti, il consiglio può fare ricorso, in via abituale o di volta in volta, secondo i casi, alla consulenza di esperti.

Il *collegio dei consultori* (cfr can. 502) è presieduto dal Vescovo diocesano. È composto da sacerdoti, in numero da sei a dodici, scelti liberamente per un quinquennio dal Vescovo stesso tra i membri del consiglio presbiterale. Nella valutazione del collegio prevale l'attenzione ai profili pastorali: la sua competenza, infatti, va oltre il settore economico-amministrativo, riguardando in particolare il governo della diocesi durante la vacanza della sede.

Dal momento che il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle medesime pratiche, non è conveniente che la stessa persona sia membro di ambedue gli organismi.

Considerando che il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori sono organi di controllo e di vigilanza, è bene che l'economista (o l'eventuale responsabile dell'ufficio amministrativo) non ne faccia parte, ma partecipi alle sedute come relatore e/o come segretario.

27. Il Vescovo è tenuto ad acquisire il *parere* dei due organismi (cf can. 127) in ordine alle decisioni che, attesa la situazione della diocesi, sono di maggior importanza (cfr can. 1277) e alla nomina e alla rimozione dell'economista (cfr can. 494 §§ 1-2).

Il Vescovo, inoltre, necessita del *parere* del consiglio per gli affari economici per imporre tributi e tasse alle persone giuridiche a lui soggette (cfr can. 1263); per determinare gli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche a lui soggette (cfr can. 1281 § 2); per investire il denaro e i beni mobili assegnati a una pia fondazione a titolo di dote (cfr can. 1305); per la riduzione degli oneri delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (cfr can. 1310 § 2).

Il Vescovo deve ottenere obbligatoriamente il *consenso* dei due organismi (cfr can. 127) per gli atti di amministrazione straordinaria po-

sti dalla diocesi o da altre persone giuridiche che egli amministra (cfr can. 1277 e delibera CEI n. 37); per il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un ente (cfr can. 1295) e per le alienazioni di beni ecclesiastici (cfr can. 1291) di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (cfr can. 1292 § 1 e delibera CEI n. 20) oppure di *ex voto* o di oggetti di valore artistico o storico (cfr can. 1292 § 2); per il rilascio della licenza relativa alla stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica da lui amministrata, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera CEI n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cfr can. 1297 e delibera CEI n. 38).

## LE FONTI DI SOVVENZIONE NELLA CHIESA

*Le offerte dei fedeli*

28. «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri» (can. 222 § 1).

Anche nel campo economico-amministrativo non basta però richiamare ai fedeli l'adempimento dei loro doveri: occorre educarli a vivere i valori, in particolar modo quello della partecipazione attiva e corresponsabile.

I fedeli possono adempiere il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa in diverse forme: ordinariamente infatti sono liberi di scegliere il momento opportuno e il modo che ritengono migliore per far pervenire alla Chiesa i mezzi di cui abbisogna. In caso di grave necessità della diocesi, il Vescovo può imporre a tutti i fedeli un'esazione straordinaria e moderata (cfr can. 1263).

29. In Italia i fedeli sovengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante:

- a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale;
- b) offerte corrisposte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali;
- c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali;
- d) offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe;
- e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità);
- f) offerte per il sostentamento del clero;
- g) offerte portate ai santuari;
- h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti;
- i) donazioni, eredità, legati.

## *Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità*

30. Queste offerte sono date dai fedeli in modo continuo e ordinato, secondo le richieste presentate dalla parrocchia in base a un progetto preventivo, redatto dal consiglio parrocchiale per gli affari economici, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della comunità parrocchiale e della Chiesa.

Il can. 1262 invita esplicitamente i fedeli a questa forma di contribuzione, privilegiandola rispetto alle altre: «nell'attuale contesto e nelle prospettive prevedibili della società italiana, la forma insieme più agile e più sicura di apporto non è quella affidata all'impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della destinazione delle risorse familiari» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 15).

## *Offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali*

31. Queste offerte, date prevalentemente alle parrocchie, alle chiese rettorie o ai santuari, sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure vengono definite nella misura determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia (cfr can. 1264, 2°). Mantengono, comunque, la natura di libera contribuzione alle necessità della Chiesa e perciò non possono essere pretese in senso stretto (cfr can. 848).

È preferibile evitare ogni rigida determinazione di offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali, per non dare un'immagine di Chiesa come centro di distribuzione di servizi religiosi e per acquistare credibilità presentandosi come comunità viva di fedeli, che avvertono tali offerte «come occasione per l'espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 6).

Le offerte date dai fedeli in queste occasioni devono essere versate nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario (cfr can. 531), fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota da riconoscere al celebrante.

## *Offerte finalizzate in giornate prescritte dall'autorità competente*

32. L'ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari *giornate* sia nelle chiese che negli oratori, anche se

appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli (cfr can. 1266).

Tali offerte devono essere consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (nel caso di giornate nazionali o universali) o le assegnerà per le finalità stabilite (nel caso di giornate diocesane). Quando la colletta è a carattere nazionale, si può trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria. Quando la colletta è a carattere diocesano, spetta al Vescovo determinare la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa (cfr delibera CEI n. 59).

Le offerte raccolte in occasione di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fare fronte a eventi calamitosi devono essere inviate integralmente all'ente collettore.

Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa), la CEI, ai sensi del can. 1262, ha stabilito che siano obbligatorie in Italia le collette per l'Università Cattolica e per le migrazioni.

Se la raccolta avviene al di fuori della propria sede, l'ente ecclesiastico che la promuove è tenuto a predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla campagna di sensibilizzazione (cfr d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20, comma 2).

### *Offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe*

33. La disciplina della Chiesa raccomanda vivamente ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (cfr can. 945 § 2); nello stesso tempo però ricorda che «i fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere» (can. 946).

In continuità con una lunga tradizione ecclesiale, tale forma merita di essere coltivata, motivandola correttamente ed evitando assolutamente anche la sola apparenza di contrattazione o di commercio (cfr can. 947).

L'offerta per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe va dunque al sacerdote celebrante; questi ha però l'obbligo di consegnarla per le finalità stabilite dall'ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, essendogli consentito di trattenere a ti-

tolo estrinseco una quota dall'offerta secondo le determinazioni date dall'ordinario (cfr can. 951 § 1).

Il parroco e chi è tenuto all'applicazione della Messa *pro populo* (cfr can. 534 § 1), se celebra nello stesso giorno una seconda Messa applicandola per un fedele, può trattenere per sé la relativa offerta.

L'offerta viene stabilita dall'assemblea dei Vescovi della provincia (cfr can. 952 § 1). Tale determinazione è particolarmente necessaria per la corretta amministrazione dei legati, al fine di computare il numero delle Messe da celebrare con i redditi provenienti dai legati medesimi.

34. La Congregazione per il clero ha emanato il 22 febbraio 1991 il decreto *Mos iugiter*, relativo alla celebrazione di Ss. Messe "plurintenazionali" o "cumulative": «nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva". In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana».

Al celebrante di una Messa con un'unica intenzione "collettiva" è lecito trattenere la sola elemosina stabilita a livello provinciale; la somma residua eccedente tale offerta deve essere consegnata all'ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto.

### *Offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche*

35. Tali offerte, libere e spontanee, vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle organizzazioni a esse collegate.

«È ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima destinataria del nostro dono, ma non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cfr can. 1274 § 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose (*ibidem*), e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cfr can. 1271)» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 13).

### *Offerte per il sostentamento del clero*

36. Queste offerte di antica tradizione, se corrisposte in denaro, sono attualmente deducibili, fino a euro 1.032,91, dal proprio reddito

complessivo ai fini dell'IRPEF (cfr art. 46 della legge n. 222/1985 e art. 10 comma 1, lett. *i*, del dPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), a condizione che siano indirizzate all'Istituto centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite (conto corrente postale, bonifico bancario, versamento con carta di credito, consegna all'istituto diocesano per il sostentamento del clero).

È bene inoltre ricordare che nell'ordinamento tributario italiano sono previste altre forme di deducibilità o detraibilità fiscale, che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali, pure in natura, per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.

### *Offerte portate ai santuari*

37. I pellegrini, recandosi nei santuari per un peculiare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità.

Il Vescovo diocesano, competente per l'approvazione dello statuto del santuario (cfr can. 1232), determini nello statuto stesso, ovvero anno per anno all'atto dell'approvazione del rendiconto, come destinare la parte residua di offerte dopo aver provveduto alla manutenzione dell'edificio, all'esercizio del culto e al sostentamento del clero addetto. Ciò vale anche per i santuari affidati ai religiosi.

### *Offerte per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti*

38. I fedeli danno volentieri offerte a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per finalità specifiche, specialmente se essi stessi sono impegnati di persona nelle attività e nelle opere da quelli promosse.

Per quanto riguarda la raccolta di offerte mediante la forma della questua, si richiama il can. 1265 § 1: «Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio ordinario e dell'ordinario del luogo».

Si veda anche quanto disposto dalla delibera CEI n. 59: «Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. [...] I religiosi mendicanti, nell'esercizio del diritto che solo ad essi è



ricosciuto dal can. 1265 § 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere la licenza scritta all'ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni» (n. 5.1).

### *Donazioni, eredità e legati*

39. La generosità e la sensibilità ecclesiale dei fedeli verso i fini caritativi trovano particolari forme di attuazione attraverso le donazioni, le eredità e i legati agli enti ecclesiastici. I fedeli hanno il diritto di lasciare i propri beni alla Chiesa sia con atto fra vivi sia con atto valevole in caso di morte. Qualora fossero state omesse le formalità previste dal diritto civile, gli eredi devono essere ammoniti circa l'obbligo di adempiere le volontà del testatore (cfr can. 1299 § 2).

Le donazioni, le eredità e i legati intestati al "Vescovo" o al "Vescovo *pro-tempore*" o al "parroco" o al "parroco *pro-tempore*", si intendono fatti, ai sensi del can. 1267 § 1, in favore rispettivamente dell'ente diocesi e dell'ente parrocchia.

Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all'istituto diocesano per il sostentamento del clero nonché all'eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati.

### *Destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF*

40. I cittadini contribuenti possono esprimere la loro partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicandola, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 47 della legge n. 222/1985. La predetta partecipazione può essere espressa, nelle modalità di legge, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La somma destinata alla Chiesa cattolica viene trasmessa alla CEI, che può erogarla soltanto «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo» (art. 48 della legge n. 222/1985 e delibera CEI n. 57), secondo criteri determinati da specifici regolamenti, presentando annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr art. 44 della legge n. 222/1985).

### *Fonti di sovvenzione della diocesi*

41. Un'attenzione particolare merita il problema delle risorse necessarie per la vita e le attività dell'ente diocesi. Non raramente avviene

che taluni enti godano di mezzi cospicui, mentre la diocesi come tale stenta a trovare il minimo necessario per assicurare il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della curia, l'esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, i doveri di comunione e di perequazione verso le altre diocesi e verso la Santa Sede.

Ciò non è indice di una Chiesa particolare ben ordinata. Occorre pertanto valorizzare tutte le fonti di sovvenzionamento dell'ente diocesi ammesse dall'ordinamento vigente.

Le fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle seguenti principali categorie:

- a) offerte dei fedeli;
- b) contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti;
- c) contributi di solidarietà;
- d) assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi;
- e) tributi;
- f) tasse per atti amministrativi;
- g) redditi.

### *Offerte dei fedeli*

42. Valgono in proposito le riflessioni svolte e le indicazioni date nella prima parte di questo capitolo: offerte in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali da parte del Vescovo; offerte finalizzate in giornate diocesane; offerte per la celebrazione di Ss. Messe binate e trinate, versate dai sacerdoti diocesani e dai religiosi parroci e vicari parrocchiali; offerte portate ai santuari e in parte devolute alla diocesi; donazioni, eredità o legati disposti in favore della diocesi.

### *Contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti*

43. I contributi diocesani costituiscono una forma di partecipazione alle spese della diocesi, necessaria in quanto le comunità locali, non potendo provvedere a tutte le attività pastorali, sentono la necessità di disporre di servizi a livello diocesano (ad esempio, per la formazione dei catechisti e degli operatori pastorali; per i corsi di preparazione al matrimonio). Tali contributi non rientrano nel sistema tributario canonico, ma hanno natura analoga alle *offerte richieste* e sono domandati dalla diocesi in base a un progetto preventivo, pastorale ed economico, che

tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della Chiesa particolare ed è redatto dal consiglio diocesano per gli affari economici.

### *Contributi di solidarietà*

44. I contributi di solidarietà possono sostenere il fondo comune diocesano, di cui al can. 1274 § 3, alimentandolo con le offerte liberamente versate dalle comunità con maggiori disponibilità economiche. A esso le comunità più indigenti, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, possono attingere le somme necessarie per svolgere una dignitosa attività pastorale.

### *Assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi*

45. Ai sensi dell'art. 41 della legge n. 222/1985 e nell'ambito delle sole finalità previste dall'art. 48 della medesima legge, la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell'otto per mille del gettito IRPEF (cfr n. 40).

Parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta gestione dei Vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza della CEI.

### *Tributi*

46. Le forme del sistema tributario canonico, espresse nel codice con vocaboli diversi, si riconducono a due figure giuridiche:

- a) *tributi*, imposti dall'autorità ecclesiastica alle persone sulle quali ha giurisdizione per le esigenze e spese di utilità generale;
- b) *tasse*, richieste dalla stessa autorità come rimborso per le spese di ufficio in occasione di una concessione o di un servizio richiesto dai singoli.

#### *a) Tributo ordinario per la vita della diocesi*

47. Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi (cfr can. 1263).

Il tributo è dovuto dalle parrocchie e dagli altri enti diocesani secondo l'aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5%, su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte.

Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero la base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'istituto, intendendosi con questa espressione le somme destinate per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno, e l'aliquota massima è del 5%.

È preferibile che, per provvedere alle necessità del seminario, i Vescovi non impongano il tributo speciale previsto dal can. 264, ma destinino a esso le offerte raccolte in una particolare giornata diocesana ed eventualmente parte del tributo ordinario.

#### b) *Tributo straordinario*

48. Il Vescovo, in caso di grave necessità, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, può imporre un tributo straordinario e moderato alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private, non soggette al suo governo (cfr can. 1263).

#### *Tasse per atti amministrativi*

49. Le principali figure di tasse ecclesiastiche in vigore sono le seguenti:

- a) tasse di cancelleria (cosiddette tasse di curia), la cui determinazione spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia e necessita dell'approvazione della Santa Sede (cfr can. 1264, 1°);
- b) tasse processuali: a livello diocesano, sono stabilite dal Vescovo (cfr can. 1649 § 1, 1°-3°). Per le tasse relative ai procedimenti davanti i tribunali regionali per le cause matrimoniali, ci si deve attenere alle disposizioni date dalla CEI;
- c) tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall'ordinario del luogo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

La tassa è dovuta dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano per le autorizzazioni previste e con l'aliquota fissata dall'assemblea dei Vescovi della provincia, con l'approvazione della Santa Sede.

Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, se si tratta di acquisti a titolo gratuito, l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri.

## *Redditi*

50. È bene che, per quanto possibile, la diocesi disponga, direttamente o per il tramite di enti collegati (opere diocesane, ecc.), di redditi fondiari, di capitale o derivanti dall'esercizio di attività considerate commerciali ai fini fiscali, quale risorsa integrativa delle offerte, dei tributi e dei contributi ordinari.

## L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

### *I beni ecclesiastici*

51. I beni posseduti dalle persone giuridiche canoniche pubbliche sono beni ecclesiastici (cfr can. 1257 § 1). La Chiesa ha il diritto nativo di acquistare, possedere e alienare beni temporali per perseguire i fini che le sono propri (cfr can. 1254 § 1).

Infatti, «il discorso sulle risorse economiche di cui la Chiesa abbisogna, pur necessario, non può contraddire, anzi deve profondamente intrecciarsi con l'imperativo evangelico e con la virtù cristiana della povertà, che valgono non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d'azione della Chiesa medesima» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 2; cfr anche n. 25).

52. I beni ecclesiastici sono disciplinati dal diritto universale (specialmente dal libro V del codice di diritto canonico), dal diritto particolare nonché dagli statuti delle singole persone giuridiche proprietarie (cfr can. 1257 § 1).

I beni delle persone giuridiche private sono disciplinati dai propri statuti e non dal libro V del codice, con le eccezioni espressamente previste (cfr can. 1257 § 2) e fatto salvo il diritto della competente autorità ecclesiastica di vigilare affinché i beni medesimi siano utilizzati per i fini dell'ente e siano adempiute le pie volontà (cfr can. 325).

### *Il patrimonio stabile*

53. L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il *patrimonio*.

Particolarmente rilevante è la nozione di *patrimonio stabile*, che il codice non definisce espressamente, presupponendo la conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica, di «beni legittimamente assegnati» (cfr can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica.

*Patrimonio stabile* tuttavia non significa patrimonio perennemente immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l'eventuale trasformazione e persino l'alienazione.

D'altra parte, anche le economie di gestione, quando ci fossero motivi particolari, potrebbero essere dichiarate *patrimonio stabile*.

In genere si considerano *patrimonio stabile*:

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati *ex voto* alla persona giuridica.

Non sono invece configurabili come *patrimonio stabile* – a meno che vi sia una legittima assegnazione – i frutti della terra, del lavoro o di altre attività imprenditoriali, le rendite dei capitali e del patrimonio immobiliare, le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato, gli stessi immobili destinati, per volontà del donante, a smobilizzo per l'immediata riutilizzazione del ricavato.

Si sottolinea la rilevanza di una “legittima assegnazione” (cfr can. 1291) perché un bene possa far parte del patrimonio stabile di una persona giuridica.

È perciò opportuno che ogni persona giuridica disponga dell'elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio stabile.

### *Organi delle persone giuridiche*

54. Le persone giuridiche non possono raggiungere i propri fini, se non avvalendosi dell'attività di persone fisiche operanti individualmente o riunite in unità collegiali, che vengono comunemente designate come “organi” della persona giuridica.

Spetta agli organi della persona giuridica formarne ed esprimerne la volontà. In relazione alla loro composizione, si distinguono in “individuali” o “collegiali”.

Si dicono “organi individuali” gli amministratori che agiscono da soli, in nome e per conto della persona giuridica (ad esempio, il parroco).

Si dicono “organi collegiali” i collegi di amministratori, nei quali più volontà formano unitariamente la volontà della persona giuridica (ad esempio, il capitolo cattedrale, il consiglio di amministrazione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero).

Il consenso, necessario per la validità del negozio giuridico, deve essere deliberato dall'organo della persona giuridica competente a norma di statuto o di legge, e manifestato dal rappresentante legale.

55. Gli “organi consultivi” non formano né manifestano la volontà dell'ente, ma contribuiscono con i loro pareri al retto e vantaggioso

esercizio dell'azione amministrativa dell'amministratore della persona giuridica.

Ogni persona giuridica deve avere il proprio *consiglio per gli affari economici* o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti (cfr can. 1280).

Si richiamano le norme stabilite dal combinato disposto dei cann. 127 § 1 e 166 in merito alla legittimità delle riunioni degli organi consultivi (consiglio per gli affari economici, collegio dei consultori).

La riunione deve essere preceduta da regolare convocazione di tutti i membri dell'organo collegiale con allegato l'ordine del giorno. Il modo della convocazione non è stabilito dal diritto universale.

Quando il superiore necessita del *consenso* dell'organo consultivo (ad esempio, per deliberare atti di straordinaria amministrazione o per dare la licenza al loro compimento), perché l'atto sia valido è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, escluso il superiore, che non vota (ad esempio, 5 presenti: 2 favorevoli; 1 contrario; 2 voti nulli: mancherebbe il consenso). Quando il superiore necessita del *parere* dell'organo consultivo (ad esempio, il Vescovo per il decreto di imposizione del tributo diocesano e per gli atti di maggiore importanza), perché l'atto sia valido occorre ed è sufficiente che sia richiesto il parere di tutti i presenti.

56. La persona giuridica canonica è amministrata dalla persona o dal collegio che la regge direttamente, a meno che il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine non stabiliscano diversamente.

In mancanza di indicazioni contenute nelle tavole di fondazione o negli statuti, l'ordinario competente provvederà a nominare l'amministratore della persona giuridica per un triennio (cfr can. 1279 § 2).

L'ordinario diocesano ha il potere di intervenire negli atti di amministrazione in rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, a norma del can. 1279 § 1, sostituendosi al rappresentante legale delle medesime, in caso di negligenza (cfr n. 25).

57. *Rappresentante legale* della persona giuridica è la persona cui compete manifestare la volontà dell'ente, a norma del diritto universale o particolare oppure dello statuto. Gli amministratori degli enti canonici non si identificano quindi necessariamente con i loro rappresentanti legali.

Le persone giuridiche amministrate da un collegio hanno come rappresentante legale il presidente del collegio, a meno che le norme statutarie prevedano diversamente.

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalla legge:



- per la diocesi il Vescovo; in caso di vacanza della sede vescovile, l'amministratore diocesano (cfr cann. 393, 421 § 1, 427 § 1);
- per la parrocchia il parroco; in caso di vacanza, se il Vescovo non ha stabilito diversamente, l'amministratore parrocchiale (cfr cann. 532, 540);
- per il seminario il rettore, a meno che per determinate questioni l'autorità competente non abbia stabilito diversamente (cfr can. 238 § 2).

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalle norme statutarie o dalle tavole di fondazione; ciò avviene in particolare:

- per i capitoli (cfr cann. 505-506);
- per le associazioni pubbliche (cfr can. 315) e private (cfr can. 324);
- per le pie fondazioni autonome (cfr can. 1303 § 1);
- per gli istituti per il sostentamento del clero.

*Rappresentante negoziale* di una persona giuridica è la persona cui tale compito è stato demandato mediante apposita procura.

### *Amministrazione ordinaria*

58. Le nozioni di *amministrazione ordinaria* e *straordinaria* non corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma si individuano anche in base al criterio economico della minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti in rapporto alla dimensione e alla consistenza patrimoniale del soggetto che deve porli.

Per questo motivo il legislatore canonico rinvia formalmente agli statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr can. 1281 § 2).

59. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all'autorità superiore.

Una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non può comunque sottrarsi alle esigenze di una sana organizzazione, che il codice riassume nei seguenti adempimenti:

- redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cfr can. 1283, 2°);
- accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cfr can. 1284 § 2, 1°);
- tenuta delle scritture contabili (cfr can. 1284 § 2, 7°);
- presentazione dello stato di previsione (cfr can. 1284 § 3);

- presentazione del rendiconto annuale all'ordinario del luogo (cfr cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1) e, secondo le norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cfr can. 1287 § 2);
- catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cfr can. 1284, § 2, 9°).

Sono indicazioni molto semplici, che appartengono alla comune tecnica dell'organizzazione amministrativa. Se osservate diligentemente, possono costituire un valido strumento per comprovare l'onestà degli amministratori nonché una concreta forma di rispetto nei confronti della comunità che ha offerto i beni amministrati.

Gli stessi rendiconti costituiscono forme di rilevazione indispensabili:

- per consentire all'autorità ecclesiastica competente e, nelle forme previste dal diritto particolare, ai fedeli di verificare, con il risultato finanziario, l'impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale;
- per correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose;
- per realizzare una gestione più saggia, equilibrata e condivisa;
- per inserire l'economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell'economia diocesana e delle Chiese sorelle, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità e per programmare razionalmente e prudentemente validi piani pastorali.

### *I controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione*

60. Nell'ordinamento canonico è stabilito, a motivo del carattere pubblico dei beni ecclesiastici, il principio che gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono *invalidamente* atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima l'autorizzazione scritta dall'autorità ecclesiastica competente (cfr can. 1281 § 1).

I controlli canonici previsti per gli atti di straordinaria amministrazione sono di tre tipi:

- a) *la licenza* (denominata anche autorizzazione, permesso o nulla osta) data in forma scritta dall'autorità ecclesiastica cui la persona giuridica è soggetta;
- b) *il consenso* dato da un organo collegiale al Vescovo diocesano o al superiore per gli atti che questi compie come amministratore unico di una persona giuridica, ovvero che questi autorizza. Tale consen-

so, necessario per la validità dell'atto (cfr can. 127), deve essere citato esplicitamente nella delibera che il Vescovo diocesano o il superiore firma come amministratore unico ovvero nel decreto di autorizzazione;

- c) *il parere*, che non ha carattere vincolante e deve essere richiesto, per la validità dell'atto, a coloro che sono indicati dal diritto.

Il controllo preventivo dell'autorità superiore va considerato come una fraterna collaborazione nel quadro di una comunità gerarchicamente ordinata: si esercita sulle deliberazioni già adottate, prima e in vista della loro esecuzione, su istanza rivolta dall'amministratore all'autorità competente.

Il provvedimento dell'autorità superiore deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza, anche in caso di risposta negativa, e deve essere emanato per iscritto (cfr cann. 37, 51, 53, 57 § 1); scaduto il termine di tre mesi senza che l'autorità abbia provveduto, la risposta si presume negativa (cfr can. 57) e l'interessato può interporre ricorso. La presunta risposta negativa non esime l'autorità ecclesiastica dall'obbligo di emettere il decreto e di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can. 128.

61. Nell'ordinamento canonico vi sono diverse fonti normative che determinano gli atti per la cui validità è necessario un previo controllo; perciò gli atti di straordinaria amministrazione si possono distinguere in due categorie:

- a) gli atti determinati dal codice per tutte le persone giuridiche pubbliche;
- b) gli altri atti determinati da una fonte normativa diversa dal codice e previsti dallo stesso (ad esempio: delibera della CEI, norme statutarie di ciascuna persona giuridica, decreto generale del Vescovo diocesano) per alcune categorie di persone giuridiche.

L'autorità ecclesiastica competente a dare la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione è determinata in relazione alle persone giuridiche, alla natura e al valore degli atti.

62. Gli atti della prima categoria sono determinati dal codice come segue:

- a) «le alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica» (can. 1291);
- b) «gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica» (can. 1295);

- c) le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);
- d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267 § 2) e di pie fondazioni non autonome (can. 1304 § 1).

Nei casi di cui alle lettere c) e d), la competenza ad autorizzare è dell'ordinario proprio.

Inoltre, è necessario il consenso dell'ordinario per impiegare il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente per le finalità dell'ente (cfr can. 1284 § 2, 6°).

### *Le alienazioni e i negozi peggiorativi dello stato patrimoniale*

63. Per la validità delle alienazioni dei beni costituenti il patrimonio stabile (cfr can. 1291) e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr can. 1295) di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente 250.000 euro e un milione di euro, secondo la delibera CEI n. 20) è necessario, in forza del can. 1292:

- a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrare dal Vescovo diocesano (cfr can. 1277): il decreto del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;
- b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (capitoli, parrocchie, chiese, seminari diocesani, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.): la licenza del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;
- c) per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (ad esempio, seminari interdiocesani, associazioni e fondazioni eretti dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale): la licenza dell'autorità competente determinata nelle norme statutarie (cfr can. 1292 § 1), esplicitamente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione o implicitamente, in quanto a essa la persona giuridica risulta soggetta.

Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto pontificio non sono tenute a chiedere la licenza all'ordinario diocesano. La licenza è concessa loro dal superiore competente e, se del caso, dalla Santa Sede (cfr can. 638 § 3).

Per la validità dei medesimi atti di valore eccedente la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale ovvero di alienazione di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (cfr can. 1292 § 2). La licenza concessa dalla Santa Sede costituisce sempre certificazione dell'esistenza della licenza e del consenso di cui ai cann. 638 §§ 3-4 e 1292 § 1 e, nei casi previsti dall'art. 36 della legge n. 222/1985, del prescritto parere della CEI.

Per la validità dei medesimi atti di valore inferiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale, il codice, di per sé, non prevede alcun tipo di controllo canonico.

Tali atti, tuttavia, come anche l'alienazione di beni che non rientrano nel patrimonio stabile dell'ente, possono essere soggetti a licenze previste da fonti normative diverse, quali il decreto generale del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, o le norme statutarie della persona giuridica stessa.

64. Il can. 1293 stabilisce inoltre alcuni requisiti per la liceità dell'alienazione dei beni di cui al can. 1291:

- la dimostrazione della giusta causa;
- l'esibizione di una perizia scritta;
- l'osservanza di eventuali altre cautele prescritte dall'autorità competente per evitare danni alla Chiesa.

Quando poi si chiede la licenza per alienare beni divisibili, occorre dichiarare *ad validitatem* le parti degli stessi precedentemente alienate (cfr can. 1292 § 3). Si considerano *beni divisibili* quelli che possono essere stralciati dal restante cespite cui appartengono, anche se costituiscono unità immobiliare autonoma per sua natura indivisibile.

### *Determinazione degli altri atti di amministrazione straordinaria per le diocesi e le persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano*

65. Gli atti di amministrazione straordinaria, diversi dalle alienazioni di beni legittimamente assegnati al patrimonio stabile e dai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, per la diocesi e per le persone giuridiche direttamente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue, ai sensi del can. 1277, dalla delibera CEI n. 37:

- «a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giu-

- ridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
  - c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
  - d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
  - e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20».

A questi atti occorre aggiungere, ai sensi del can. 1297, la locazione di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico, secondo quanto determinato dall'art. 3 della delibera CEI n. 38.

Per la validità di tali atti di locazione è necessario e sufficiente il provvedimento del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori. Non si richiede la licenza della Santa Sede, qualunque sia il valore dell'affare, salvo che – come sopra richiamato – il negozio rientri nella previsione del can. 1295 in considerazione degli elementi concreti che lo caratterizzano.

Il decreto del Vescovo diocesano, controfirmato dal cancelliere, deve menzionare il consenso dei due organi consultivi e la data delle rispettive sedute. Non è opportuno esibire a terzi il verbale delle adunanze degli organi consultivi della diocesi.

### *Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*

66. Il can. 1281 § 1 afferma il principio generale in base al quale ogni atto di straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta dell'ordinario.

Il can. 1281 § 2 rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statutarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette.

Considerata l'opportunità che in tutte le diocesi italiane gli atti di straordinaria amministrazione siano previsti con un criterio uniforme, ogni Vescovo diocesano, nel predisporre il decreto generale di cui al

can. 1281 § 2, è invitato a determinare come tali almeno i seguenti atti (cfr allegato C):

- l'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera CEI n. 20;
- l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- la cessione a terzi dell'uso o del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Si ricordi che il codice canonico dispone la necessità della licenza dell'ordinario per accettare liberalità gravate da un onere modale o da una condizione (cfr can. 1267 § 2) e per contestare liti attive o passive nel foro civile (cfr can. 1288).

67. In materia di locazione, la delibera CEI n. 38, all'art. 1, dispone: «Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'ordinario diocesano».

La delibera stabilisce che la locazione di immobili sia considerata atto di straordinaria amministrazione per le circostanze di diritto e di fatto che si verificano in Italia in materia locativa e che possono dare origine a conflitti tra locatore e conduttore. Si tenga anche conto che, in caso di vendita, un immobile locato subisce un deprezzamento.

Per questi motivi l'ordinario diocesano deve valutare attentamente gli argomenti a favore dell'istanza di locazione, verificando anche che non vi sia possibilità di uso diretto del bene da parte dell'ente proprietario o di un altro ente ecclesiastico.

Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero vale quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 38: «la licenza scritta dell'ordinario diocesano è necessaria soltanto quando la locazione riguarda immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20».

In ogni caso, il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia (delibera n. 38, art. 4).

68. In relazione agli atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto generale del Vescovo diocesano, è bene ricordare che:

- a) l'autorità competente a concedere la licenza è l'ordinario (cfr can. 1281 § 1), non esclusivamente il Vescovo diocesano;
- b) nessuna consultazione è prevista dal codice, ma nulla vieta, anzi è consigliabile, che il Vescovo diocesano stabilisca alcune cautele prelieve, come ad esempio, a giudizio dell'ordinario caso per caso, il parere del consiglio diocesano per gli affari economici e/o del collegio dei consultori oppure la conferma da parte del perito di fiducia della curia dei valori dichiarati nell'istanza;
- c) il contratto preliminare può essere sottoscritto senza licenza purché sia espressamente condizionato alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente.

### *I controlli canonici sugli atti degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto diocesano*

69. Una trattazione a parte deve essere riservata agli atti di amministrazione straordinaria posti dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica di diritto diocesano e dai monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615.

Essi sono soggetti al doppio controllo del superiore maggiore e dell'ordinario diocesano.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di qualsiasi valore inferiore alla somma fissata dalla Santa Sede (che, ai sensi del rescritto della Segreteria di Stato 6 novembre 1964, n. 9, è pari alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale: in Italia un milione di euro, secondo la delibera CEI n. 20), è necessaria la licenza scritta del superiore competente con il consenso del suo consiglio (cfr can. 638 § 3) e inoltre il consenso scritto dell'ordinario diocesano (cfr can. 638 § 4).

Per la validità dei medesimi atti di valore eccedente la somma fissata dalla Santa Sede, ovvero per le alienazioni di *ex voto* o di oggetti



preziosi per il loro valore artistico o storico, si richiede anche la licenza della Santa Sede.

70. Per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto diocesano e per i monasteri *sui iuris* gli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli esplicitamente previsti nel codice di diritto canonico sono determinati dalle costituzioni, che devono prevedere anche quali siano i controlli canonici necessari per la validità di tali atti (cfr can. 638 § 1).

### *I controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano*

71. Per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (ad esempio, associazione pubblica di fedeli riconosciuta a livello nazionale, seminario pontificio), gli altri atti di amministrazione straordinaria, diversi da quelli previsti dal codice, sono determinati esclusivamente dallo statuto. L'autorità ecclesiastica competente a concedere la licenza, se non indicata dallo statuto, è quella che ha eretto o riconosciuto la persona giuridica.

### *L'attività amministrativa degli enti ecclesiastici nell'ordinamento statale*

72. Gli enti ecclesiastici non sono soggetti a tutela della pubblica amministrazione nella gestione dei beni. Sono infatti venuti meno i vincoli a cui erano tenuti in passato.

Restano sottoposte a particolare procedura, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 222/1985, le alienazioni di immobili degli istituti diocesani per il sostentamento del clero per un prezzo superiore a euro 774.685,35 (rivalutati ai sensi dell'art. 38), quando acquirente del bene non sia un ente ecclesiastico e non esistano soggetti titolari di diritti di prelazione, sempre che tale diritto sia effettivamente esercitato.

73. L'alienazione dei beni culturali compiuta a qualsiasi titolo dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è soggetta all'autorizzazione previa del ministero competente (cfr art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). In caso di alienazione a titolo oneroso la soprintendenza può esercitare il diritto di prelazione.

74. Nel caso di soppressione o estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'eventuale devoluzione del patrimonio a favore

di altri enti acquista efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione (cfr n. 20).

### *Rilevanza civile dei controlli canonici*

75. «L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico» (Accordo 18 febbraio 1984, art. 7, comma 1).

In particolare, i negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche nell'ordinamento statale, con la limitazione che l'invalidità o inefficacia canonica non può essere opposta a terzi che non ne fossero a conoscenza quando derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche (cfr art. 18 della legge n. 222/1985).

Per quanto riguarda i contratti di locazione, si noti che i controlli canonici non risultano dal codice di diritto canonico e pertanto non possono essere opposti a terzi se non risultano dal registro delle persone giuridiche mediante il deposito della delibera CEI n. 38 nella posizione di ciascun ente.

Nel caso in cui la normativa non preveda controlli canonici, per assicurare soprattutto nei confronti di terzi la certezza del diritto, è opportuno allegare all'atto notarile un'attestazione del Vescovo diocesano dalla quale risulti che nel caso non è richiesta alcuna autorizzazione.

### *Condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano*

76. Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi, sotto il profilo fiscale, *enti non commerciali*, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cfr art. 73 comma primo, lettera c, del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). Essi per legge hanno infatti fine di religione o di culto e per oggetto principale attività rispondenti al loro fine istituzionale, cioè «quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (legge n. 222/1985, art. 16, lettera a). Possono tuttavia svolgere anche attività diverse (cfr legge n. 222/1985, artt. 15 e 16, lettera b), che «sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti ta-

li attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984).

77. In considerazione del continuo variare delle norme, si richiamano qui di seguito i soli principi generali in materia fiscale applicabili al presente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

- a) Gli enti non commerciali devono avere ciascuno il proprio codice fiscale: non sono tenuti ad avere la partita IVA, a meno che esercitino abitualmente anche un'attività commerciale.
- b) Gli stessi enti sono sostituiti d'imposta, e devono perciò operare e versare le ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai professionisti, rilasciare agli stessi le certificazioni annuali (mod. CUD o altro documento previsto dalla normativa fiscale) e fare la relativa dichiarazione (mod. 770).
- c) Gli enti ecclesiastici non sono tuttavia sostituiti d'imposta per le remunerazioni ai sacerdoti che svolgono servizio presso di essi, in quanto tale compito è attribuito per legge all'Istituto centrale per il sostentamento del clero (cfr legge n. 222/1985, art. 25).
- d) Nel campo delle imposte dirette erariali gli enti ecclesiastici sono soggetti, se hanno redditi imponibili, al pagamento dell'imposta sul reddito delle società (già IRPEG ora IRES), nonché alla presentazione annuale della dichiarazione dei redditi.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, avendo fine di religione o di culto, sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione (cfr art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984) e perciò beneficiano della agevolazione di carattere "soggettivo" consistente nella riduzione alla metà dell'IRES, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, lettera c, del DPR n. 601/1973. Tale agevolazione non compete agli enti ecclesiastici non riconosciuti civilmente.

- e) Agli enti non commerciali la normativa fiscale riconosce una capacità contributiva limitata, nel senso che, a differenza di quanto previsto per gli altri soggetti, nel loro caso concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto alcune categorie di entrate: redditi da immobili, redditi da capitali, redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività cosiddette commerciali, e plusvalenze realizzate mediante particolari operazioni di cessione di fabbricati o di aree edificabili (cfr artt. 67-71 e 143-149 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). Non costituiscono perciò reddito le offerte dei fedeli, i contributi e le altre entrate che pervengono agli enti ecclesiastici.

Si rammenti che i redditi fiscalmente rilevanti per l'ente non commerciale sono tassati ovunque prodotti e indipendentemente dall'esi-

stenza del fine di lucro e dalla loro destinazione, e quindi anche se destinati per fini di culto, assistenza, beneficenza, ecc.

f) Sono tenuti alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e al pagamento delle relative imposte gli enti che svolgono attività commerciale in via abituale e/o quelli che, nell'ambito delle attività istituzionali, si avvalgono di personale dipendente o assimilato oppure di collaboratori occasionali.

g) In particolare, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI):

- ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alle loro pertinenze (cfr d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. d);
- agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, di cui all'art. 16, lett. a, della legge n. 222/1985 (*ivi*, lett. i).

78. Per *redditi fondiari* si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato. Non sono produttive di reddito fondiario, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze (in questo caso le unità immobiliari sono esenti) e le unità immobiliari considerate strumentali all'esercizio di un'attività commerciale (in questo caso, l'ente è tenuto a denunciare il reddito d'impresa). Pertanto l'ente che ha come proprietà soltanto un immobile cat. E/7, cioè una chiesa aperta al culto pubblico con le sue pertinenze, anche se queste sono censite con una propria rendita catastale, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

79. Per *redditi da capitale* si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da obbligazioni, e i redditi da partecipazione in società, con l'esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Pertanto l'ente che ha come redditi di capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad es. conti correnti bancari, titoli di Stato, ecc.) non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

80. Per *redditi d'impresa* si intendono quelli provenienti da attività commerciali.

Sono attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di corrispettivo (cfr artt. 143-149 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003).

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (cfr art. 143, comma 3, del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003).

Le attività derivanti da attività agricole che eccedono i limiti stabiliti dall'art. 32 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003, sono considerate commerciali.

Anche talune attività di carattere pastorale possono considerarsi commerciali nel caso in cui vi sia il pagamento di un corrispettivo (ad esempio: la gestione di un cinema parrocchiale, la rivendita di articoli religiosi al pubblico, ecc.).

Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un'attività commerciale, conservano la natura di enti non commerciali, con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali, e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto riguarda l'attività commerciale, non per le altre attività istituzionali. Ciò comporta la necessità di distinguere quali entrate devono essere computate nella contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali.

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali sono tenuti agli adempimenti specifici relativi all'IVA, cioè alla dichiarazione di inizio di attività commerciale, alla richiesta della partita IVA entro trenta giorni dall'inizio, alla contabilità sui libri IVA e alla dichiarazione IVA.

81. Tra i *redditi diversi* si richiamano, a titolo di esempio, «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione» (art. 67 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003).

La plusvalenza non rientrante tra i redditi d'impresa è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito.

82. Per quanto riguarda le imposte indirette, le successioni e donazioni in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (già esenti dal-

l'imposta sulle successioni e donazioni oggi soppressa) sono esenti da tributi – compresa l'imposta di registro – ai sensi del combinato disposto degli artt. 13-14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, degli artt. 1, comma 2 (imposta ipotecaria), e 10, comma 3 (imposta catastale), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dell'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

### *Il ramo ONLUS dell'ente ecclesiastico*

83. Il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, disciplina nell'articolo 10 e seguenti il regime fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), prevedendo:

- la possibilità di ricevere erogazioni liberali detraibili e deducibili da parte di persone fisiche e giuridiche;
- il riconoscimento del fatto che lo svolgimento dell'attività istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale;
- l'obbligo di reimpiegare gli utili e di vincolare il patrimonio all'attività qualificata come ONLUS.

Possono iscriversi nell'anagrafe delle ONLUS e fruire del relativo regime i soli enti che svolgono attività rientranti in uno o più settori tassativamente elencati nell'art. 10, comma 1, lettera a, del predetto decreto.

Gli enti ecclesiastici, in sé considerati, non possono essere annoverati tra le ONLUS, che per legge devono perseguire in via esclusiva fini di utilità sociale. L'art. 10, comma 9, del decreto dispone che detti enti «sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a del comma primo» (tra queste, principalmente, l'assistenza sociale o sociosanitaria, la beneficenza, la tutela e valorizzazione dei beni culturali, e, se rivolta a soggetti svantaggiati, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico).

La qualifica ONLUS non viene attribuita all'ente ecclesiastico in quanto tale, ma in funzione di determinate attività che in linea di massima non sono istituzionali. Ciò significa che le modifiche statutarie richieste dall'art. 10, comma primo, lettere b, d, e, f, g, del d.lgs. n. 460/1997 non coinvolgono direttamente l'assetto statutario dell'ente. Le clausole suddette, infatti, riguardano soltanto il ramo ONLUS dell'ente e devono essere assunte con formale determinazione dell'organo deliberativo, debitamente autorizzato dall'autorità ecclesiastica a cui l'ente è soggetto: con essa vengono determinate le norme regolamentari relative all'attività di utilità sociale effettivamente svolta.

Si tenga presente che l'ente ecclesiastico non è obbligato a seguire il regime ONLUS; in alternativa, può svolgere attività di utilità sociale secondo il regime fiscale ordinario previsto per gli enti ecclesiastici.

## CAPITOLO SESTO

# L'ENTE DIOCESI

### *La condizione giuridica della diocesi*

84. La diocesi, «porzione del popolo di Dio, affidata alla guida pastorale di un Vescovo con la collaborazione del presbiterio» (can. 369), di regola circoscritta da un determinato territorio e comprendente tutti i fedeli che vi abitano (cfr can. 372 § 1), assume un'importanza centrale nella struttura teologica e nell'organizzazione giuridico-pastorale della Chiesa.

In Italia vi sono anche abbazie territoriali e prelature territoriali, equiparate dal diritto alle diocesi (cfr can. 370).

La diocesi gode *ipso iure* della personalità giuridica canonica pubblica (cfr can. 373).

Nel diritto italiano le diocesi, compreso l'Ordinariato militare per l'Italia, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (cfr art. 29 della legge n. 222/1985).

### *L'amministrazione dell'ente diocesi*

85. Il Vescovo diocesano è l'amministratore unico dell'ente diocesi, dal momento della presa di possesso canonica (cfr cann. 494 § 3, 1277). Esercita questo compito avvalendosi della funzione esecutiva e della competenza amministrativa dell'economista diocesano (cfr can. 494 §§ 3-4) e della qualificata collaborazione del consiglio diocesano per gli affari economici (cfr cann. 492-493) e del collegio dei consultori, nei casi e alle condizioni previste dal diritto (cfr cap. III).

Al Vescovo diocesano compete nativamente anche la legale rappresentanza dell'ente diocesi (cfr can. 393). La rappresentanza negoziale può essere conferita al Vicario generale o episcopale competente o all'economista o ad altri in virtù di una specifica procura del Vescovo, conferita per gli effetti civili con atto notarile.

86. La figura dell'*economista* assume per l'amministrazione dell'ente diocesi e, in generale, nel settore amministrativo diocesano, un ruolo assai rilevante (cfr can. 494), come risulta dalla procedura previa alla nomina da parte del Vescovo («sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici»); dalle doti personali richieste («veramente esperto in economia e distinto per onestà»); da una certa stabilità dell'incarico (per un quinquennio, rinnovabile; inoltre può essere rimosso solo per grave causa, da valutarsi sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici).

Il codice affida all'eonomo i seguenti compiti: amministrare, sotto l'autorità del Vescovo e secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, i beni dell'ente diocesi (offerte, tasse, massa comune, beni mobili e immobili intestati all'ente diocesi, ecc.); provvedere alle spese disposte dal Vescovo; sottoporre al consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo dell'ente. Il Vescovo può precisarne meglio le attribuzioni concrete, come pure affidargli altri compiti nell'ambito dell'esercizio della propria potestà esecutiva nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr n. 24), ferma restando l'obbligatorietà dei controlli canonici.

### *Il patrimonio e le disponibilità della diocesi*

87. Il *patrimonio* dell'ente diocesi è costituito dai beni già beneficiati, ritrasferiti ai sensi dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985, nonché dai beni successivamente pervenuti mediante acquisti e donazioni.

Le *disponibilità* dell'ente diocesi sono incrementate da acquisti e donazioni e dalle fonti di sovvenzione di cui al capitolo quarto, in particolare dalle somme provenienti dall'otto per mille dell'IRPEF assegnate dalla CEI alla gestione diretta della diocesi stessa per le esigenze di culto e pastorale della popolazione e per gli interventi caritativi. La ripartizione diocesana dell'otto per mille deve avvenire tenendo presenti i criteri programmatici dell'anno pastorale, le priorità pastorali e le urgenze di solidarietà; devono essere sentiti, per quanto di loro competenza, l'incaricato del Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e il direttore della Caritas diocesana, ed è necessario acquisire il parere del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

«Dell'avvenuta ripartizione annuale deve essere fornito un dettagliato rendiconto alla CEI, secondo le indicazioni date dalla Presidenza medesima; esso è predisposto dall'eonomo diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal consiglio per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano. Analogo rendiconto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi e fornito al Servizio diocesano perché ne promuova un'adeguata divulgazione» (determinazione della XLV Assemblea Generale, 9-12 novembre 1998). La Presidenza della CEI è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF dovute per l'anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell'anno precedente, fino all'effettiva ricezione del medesimo.

Il versamento delle predette somme è parimenti sospeso quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:



- la sede diocesana è vacante;
- la medesima è retta da un amministratore apostolico o da un amministratore diocesano;
- è già stato nominato il nuovo Vescovo.

Se, invece, tali somme sono versate nel periodo in cui la diocesi è governata da un amministratore apostolico, al quale la Santa Sede non ha conferito i pieni poteri, o da un amministratore diocesano, questi è tenuto a custodirle con cautela, secondo i criteri della buona amministrazione, fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo, provvedendo alle spese ordinarie e all'assolvimento degli impegni finanziari derivanti da iniziative pluriennali precedentemente approvate.

Trascorsi sei mesi dall'inizio della vacanza della sede, l'amministratore può procedere, con il consenso della Presidenza della CEI, all'assegnazione dell'intero importo dell'otto per mille.

88. Di norma, una parte delle risorse dell'ente diocesi è destinata alle spese generali della comunità diocesana (attività pastorali, mantenimento degli edifici, uffici di curia, ecc.), mentre altre parti sono riservate al perseguimento di finalità specifiche, tra cui quelle elencate al can. 1274 § 3 (massa o fondo comune per il sostentamento delle persone, diverse dai sacerdoti, che servono la Chiesa, per le varie necessità diocesane, per l'aiuto alle diocesi più bisognose). Qualora non vi siano enti ecclesiastici specificamente costituiti per tali scopi, è possibile istituire una o più fondazioni non autonome (cfr can. 1303 § 1, 2°) nell'ambito dell'ente diocesi.

### *I fondi diocesani e in particolare la Caritas diocesana*

89. Nella diocesi si possono recensire a titolo esemplificativo i seguenti fondi diocesani non autonomi:

- a) *Fondo comune diocesano* per le finalità di cui al can. 1274 § 3. Attraverso questo fondo si esercita in modo particolare la solidarietà tra le comunità ecclesiali e nei confronti delle altre diocesi; in esso infatti le comunità ecclesiali che hanno maggiori disponibilità versano liberamente offerte di comunione e quelle più indigenti possono attingere dal medesimo, secondo determinate regole, le somme necessarie per una dignitosa attività pastorale. A livello diocesano si può stabilire una regolamentazione che preveda il coinvolgimento nella gestione di rappresentanti del presbiterio e delle comunità parrocchiali.
- b) *Fondo di solidarietà per i sacerdoti anziani e inabili*, costituito per intervenire in favore di sacerdoti che versano in situazioni di partico-

lare gravità, nonché per sostenere l'attività delle case del clero. Tale fondo può ricevere anche contributi di solidarietà liberamente disposti da parte dei sacerdoti diocesani.

- c) *Fondo per le attività missionarie della diocesi.* Fatte salve le disposizioni vigenti a proposito delle risorse destinate alle Pontificie Opere Missionarie, è bene che vi sia un fondo finalizzato al sostegno economico delle attività missionarie intraprese dalla diocesi.
- d) *Fondo per la carità.* Considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane, è opportuno che le offerte raccolte per la carità e qualsiasi altro provento destinato a tale scopo costituiscano un fondo speciale dell'ente diocesi con destinazione vincolata.

90. Anche se uno o più di questi fondi sono collegati con uffici od organismi diocesani (ad esempio la Caritas o l'ufficio missionario), ogni movimento finanziario che li riguarda deve far capo all'ente diocesi e il loro bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l'eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell'ente diocesi.

I direttori dei singoli uffici od organismi collegati con un fondo diocesano hanno nei confronti del medesimo un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione.

Qualora fosse opportuno dotare tali fondi di conti correnti bancari distinti, essi dovranno comunque essere intestati all'ente diocesi, attribuendo il potere di firma al Vescovo diocesano, che può delegare altri (ad esempio, l'economista diocesano e il direttore dell'ufficio di curia corrispondente) a operare sul conto e a firmare gli assegni.

Al direttore della Caritas spetta, in particolare:

- a) proporre al Vescovo diocesano l'ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti;
- b) provvedere, all'interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche;
- c) distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi.

È opportuno che l'ente diocesi non assuma direttamente la gestione di attività caritative (ad esempio, mense per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie), se esse sono considerate, ai fini fiscali, attività commerciali e se comportano spe-

cifiche responsabilità. Dette attività possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (fondazioni diocesane, confraternite, istituti religiosi, associazioni, cooperative, ecc.), con le quali la diocesi può stabilire rapporti convenzionali.

Nelle diocesi in cui opera un ente ecclesiastico, comunque denominato, che persegue finalità ed esercita attività caritative, esso non deve sostituire l'ufficio Caritas, cui compete l'azione di promozione e di coordinamento, ma deve piuttosto costituirne uno strumento operativo secondo le indicazioni del Vescovo diocesano.

### *Il bilancio consolidato*

91. In alcune diocesi si può parlare di un patrimonio della Chiesa particolare, che comprende anche i beni di enti ecclesiastici variamente denominati (ad esempio, opera per la preservazione e la diffusione della fede, opera per la costruzione di nuove chiese), inizialmente costituiti per assicurare una soggettività giuridica civile quando la diocesi come tale non era riconosciuta o per la prudente preoccupazione di non accumulare su un solo soggetto numerosi beni e attività. Tale situazione di fatto consente anche di non gravare la diocesi di eccessive responsabilità e di attività considerate commerciali ai fini fiscali.

Allo scopo di disporre di un quadro adeguato delle risorse effettivamente disponibili, è comunque opportuno redigere il bilancio consolidato delle persone giuridiche che svolgono funzioni di carattere diocesano. In tal modo sarà possibile dare indirizzi e assumere decisioni con riferimento all'intero complesso dei beni e delle attività riconducibili alla diocesi.

## L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

92. L'istituto diocesano per il sostentamento del clero è eretto presso ciascuna diocesi con decreto del Vescovo diocesano, in conformità con il can. 1274 § 1 e in esecuzione del disposto del primo comma dell'art. 21 della legge n. 222/1985. Il secondo comma del medesimo art. 21 concede ai Vescovi interessati la facoltà di accordarsi per erigere istituti per il sostentamento del clero a carattere interdiocesano. Essi sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Lo statuto-tipo degli istituti è stato predisposto dalla CEI e ha ottenuto la *recognitio* dalla Santa Sede: esso costituisce la base inderogabile dello statuto emanato da ciascun Vescovo.

93. Il patrimonio degli istituti si è costituito tramite la devoluzione, disposta ai sensi dell'art. 28 della legge n. 222/1985, degli interi patrimoni di tutti gli enti beneficiari estinti esistenti nella diocesi. Detti patrimoni comprendevano beni aventi diversa natura e finalità: accanto ai beni destinati a produrre reddito per il sostentamento del sacerdote titolare dell'ufficio cui era collegato il beneficio, potevano coesistere altri beni vincolati e/o destinati al culto, ad attività educative, caritative e ad altre finalità pastorali.

In forza dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985, i Vescovi diocesani hanno provveduto a individuare tali beni, assegnandoli con proprio decreto a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi. Detta facoltà, che in via del tutto eccezionale rendeva il decreto vescovile di assegnazione titolo valido per il trasferimento dei beni agli effetti civili, è venuta meno in seguito all'intesa tra la Santa Sede e il Governo italiano, raggiunta attraverso uno scambio di note in data 13 novembre – 14 dicembre 2000.

Il patrimonio degli istituti – accresciuto mediante acquisti e liberalità dei fedeli – è finalizzato esclusivamente alla produzione di reddito da destinare al sostentamento dei sacerdoti al servizio delle diocesi (cfr legge n. 222/1985, art. 35). Dal predetto fine deriva l'illegittimità di eventuali atti di disposizione a titolo gratuito (donazioni, concessioni in comodato, ecc.) compiuti dagli amministratori.

94. La particolare natura degli istituti, rispetto agli altri enti ecclesiastici, emerge anche dalla disciplina che la legge n. 222/1985 riserva agli atti di straordinaria amministrazione da loro compiuti, qualora eccedano determinati valori.

Al riguardo si ricorda che:

- l'art. 36 prescrive che per le alienazioni e gli altri negozi di cui al can. 1295, di valore tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla CEI ai sensi del can. 1292 §§ 1-2 (cioè superiore a tre milioni di euro), l'istituto deve produrre alla Santa Sede, ai fini della prescritta autorizzazione, il parere della CEI;
- l'art. 37 prescrive che l'istituto che intende vendere a soggetti diversi da un ente ecclesiastico, dallo Stato, dal comune, dall'università degli studi, dalla regione e dalla provincia, un immobile per un prezzo superiore a € 774.685,35 (importo da rivalutare in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT), deve darne comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, comminando, in caso di mancata comunicazione, la nullità del contratto di vendita.

95. Anche se avente connotazioni particolari rispetto agli altri enti ecclesiastici, l'istituto resta soggetto alla vigilanza dell'ordinario, prevista dal can. 1276 § 1.

Essa si esplica anche con l'apposizione del visto sullo stato di previsione e sul bilancio consuntivo, da trasmettere per l'approvazione all'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

L'istituto è, altresì, soggetto alle licenze previste dai cann. 1291-1295. L'art. 11, lettera b, dello statuto-tipo, dopo aver richiamato la predetta soggezione, elenca espressamente quali alienazioni e quali atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla licenza dell'ordinario diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2.

In occasione del rilascio delle licenze alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso e al compimento degli altri atti di straordinaria amministrazione previsti dallo statuto, l'istituto è tenuto al versamento, a favore della diocesi, della tassa fissa determinata, ai sensi del can. 1264, 1°, dall'assemblea dei Vescovi della provincia.

Per gli acquisti a titolo gratuito soggetti ad autorizzazione, perché gravati da condizioni od oneri, l'istituto è soggetto a una tassa, determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia, la cui misura massima non può eccedere il 15% del valore del bene.

L'istituto è anche tenuto a corrispondere alla diocesi il tributo ordinario, di cui al can. 1263, determinato nella misura massima del 5% dell'utile netto di gestione (ossia della somma da destinare al sostentamento del clero) risultante dal bilancio consuntivo.

96. È inopportuno che fungano da membri del consiglio di amministrazione dell'istituto coloro che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al governo diocesano in campo amministrativo (per esempio, l'economista diocesano e il responsabile dell'ufficio amministrativo).

CAPITOLO OTTAVO  
**L'ENTE PARROCCHIA**

*La condizione giuridica della parrocchia*

97. Il can. 515 § 1 definisce la parrocchia come «una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore». Il § 3 dello stesso canone afferma poi che «la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso».

98. L'Accordo 18 febbraio 1984 e la legge n. 222/1985, conformandosi alle disposizioni del codice, stabiliscono la possibilità per ogni parrocchia di ottenere il riconoscimento civile. In precedenza la personalità giuridica civile era riconosciuta al "beneficio parrocchiale" e, in alcuni casi, all'ente "chiesa parrocchiale".

Le parrocchie canonicamente esistenti al 30 settembre 1986, elencate, con la loro denominazione e sede, in un provvedimento del Vescovo diocesano, hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno.

Le parrocchie erette successivamente possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della legge n. 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (dPR n. 33/1987, modificato con dPR n. 337/1999).

99. Ogni parrocchia civilmente riconosciuta deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede (cfr artt. 5-6 legge n. 222/1985 e art. 15 dPR n. 361/2000).

Dal momento che la parrocchia viene introdotta nell'ordinamento italiano con la sua originaria struttura canonica, non le può essere imposto di dotarsi di uno statuto avente i requisiti previsti per le persone giuridiche private. Il deposito nel registro delle persone giuridiche di un'attestazione del Vescovo diocesano dalla quale risultino le norme di funzionamento della parrocchia e i poteri del legale rappresentante (cfr allegato D) è finalizzato a garantirne la conoscibilità ai terzi e la possibilità di invocare l'invalidità o l'inefficacia dei negozi giuridici posti in contrasto con essi.

Devono essere parimenti iscritti nel registro:

- a) i mutamenti sostanziali nel modo di esistenza della parrocchia (per esempio, la modifica della denominazione o della sede), disposti

con decreto canonico e riconosciuti agli effetti civili, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 222/1985. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso comune o la modifica dei confini del territorio non costituiscono mutamento sostanziale e possono essere iscritti direttamente nel registro;

- b) la variazione del legale rappresentante. In base agli accordi fra le parti (cfr circolare della Direzione centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'interno, 24 dicembre 2002, n. 17), la notificazione della nomina del parroco alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e l'iscrizione del nominativo del medesimo al registro delle persone giuridiche vengono effettuate con un unico atto.

100. In quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la parrocchia può svolgere direttamente non solo le attività di religione e di culto (cfr art. 16, lett. a, legge n. 222/1985), ma anche attività diverse (cfr artt. 15 e 16, lett. b, legge n. 222/1985). Queste ultime restano però soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (cfr art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984). Per svolgere tali attività non è pertanto necessario far sorgere nell'ambito parrocchiale altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative, ecc.). È anzi importante mantenere in questo campo un atteggiamento di prudenza, per evitare il rischio che le iniziative e le stesse strutture parrocchiali vengano sottratte alla soggettività della parrocchia, per essere gestite da enti con propria autonomia e senza un esplicito collegamento ecclesiale. È noto infatti che l'attività di un'associazione civilmente costituita, anche se agisce in ambito parrocchiale, dipende giuridicamente non dal parroco o dal Vescovo, ma dalla libera volontà dei soci.

In ogni caso è necessario che i rapporti tra la parrocchia e altri enti eventualmente operanti nel suo ambito siano chiaramente definiti sia nel contesto della programmazione pastorale sia sotto il profilo giuridico (utilizzo degli immobili, responsabilità civili, amministrative e penali, obblighi fiscali, ecc.).

101. La parrocchia, una volta legittimamente eretta e riconosciuta civilmente, può essere soppressa soltanto con decreto del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale (cfr can. 515 § 2). Il Vescovo deve contestualmente provvedere anche alla devoluzione dei beni.

### *La rappresentanza legale della parrocchia e la responsabilità amministrativa del parroco*

102. In quanto "pastore proprio" (cfr cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sot-

to il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr can. 532) e l'amministratore unico (cfr can. 1279 § 1) nell'ordinamento canonico e in quello statale.

La responsabilità amministrativa del parroco è esercitata sotto l'autorità del Vescovo diocesano, costituendo il legame con il Vescovo il segno dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa particolare. Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici» (can. 519). D'altro canto, è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l'ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr can. 1279 § 1 e n. 25). Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l'oratorio e la scuola materna.

In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come espressamente richiamato dal can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni sono da tenere in particolare considerazione l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'ordinario, prima di incominciare l'incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative» (can. 1283, 1°), e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282) e «con la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 § 1).

103. Anche se di solito ogni parrocchia è affidata a un sacerdote come proprio parroco, la normativa canonica prevede anche altre possibilità di affidamento.

Una prima possibilità è rappresentata dall'affidamento di più parrocchie a uno stesso sacerdote in qualità di parroco: questi rappresenterà ciascuna di esse singolarmente e dovrà amministrarle in modo distinto l'una dall'altra (cfr can. 515 § 1).

Un secondo caso è quello dell'affidamento *in solidum* di una o più parrocchie a più sacerdoti, tutti equiparati al parroco, ma di cui uno è il "moderatore", con il compito di dirigere l'azione pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cfr cann. 517 § 1542-544). In questo caso, come stabilisce il can. 543 § 2, 2°, «solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo». Di conseguenza, solo il suo nominativo deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante della parrocchia.



Un'altra possibilità è l'affidamento di una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone. In queste circostanze, il Vescovo deve comunque costituire un sacerdote «il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale» (can. 517 § 2). A questo sacerdote spetta, quindi, l'amministrazione e la legale rappresentanza della parrocchia.

Vi è poi la possibilità dell'affidamento di una parrocchia a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica. In questo caso non può essere parroco l'istituto o la società («Il parroco non sia una persona giuridica»: can. 520 § 1), ma un sacerdote dell'istituto o della società deve essere nominato parroco o moderatore, nel caso in cui si utilizzi la modalità dell'affidamento in solido.

Nella convenzione tra Vescovo diocesano e superiore competente, che deve essere necessariamente stipulata in caso di affidamento di una parrocchia a un istituto religioso o a una società di vita apostolica (cfr can. 520 § 2), si devono precisare non solo gli aspetti pastorali, ma anche quelli amministrativi ed economici, distinguendo in particolare quanto, in materia di immobili, offerte, spese e tasse diocesane, è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia, e quindi del parroco coadiuvato dal consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Si rammenti, infine, che, in forza dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984, salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, possono essere nominati parroci i soli sacerdoti titolari della cittadinanza italiana.

104. In caso di vacanza della parrocchia o di impedimento del parroco, deve essere costituito da parte del Vescovo diocesano quale *amministratore parrocchiale* un sacerdote tenuto agli stessi doveri e diritti del parroco, salvo precisazioni da parte del Vescovo (cfr cann. 539-540). A lui spetta, quindi, la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia.

L'amministratore parrocchiale è, per sua natura, una figura provvisoria: tuttavia è opportuno iscriverne il nominativo nel registro delle persone giuridiche anche nel caso in cui il parroco impedito resti in carica.

Se una persona diversa dal legale rappresentante interviene a rappresentare la parrocchia per un determinato atto giuridico, è necessario che sia munita di un mandato di procura valido agli effetti civili, rilasciato dal legale rappresentante.

### *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*

105. In ogni parrocchia deve essere costituito il consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), retto, oltre che dal diritto uni-

versale, dalle norme date dal Vescovo diocesano. I fedeli che ne fanno parte, scelti secondo le medesime norme, hanno il compito di aiutare il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (cfr can. 537).

Le norme date dal Vescovo possono utilmente consistere in un *regolamento del consiglio parrocchiale per gli affari economici*, da adottarsi in tutte le parrocchie. In esso si devono prevedere disposizioni circa la natura, le finalità, la composizione e i compiti del CPAE.

Il CPAE si caratterizza, oltre che per la competenza in materia giuridico-amministrativa, anche per l'ecclesialità dei suoi membri. Quanti ne fanno parte devono essere scelti in base alla competenza, in analogia con quanto stabilito per il consiglio diocesano per gli affari economici (cfr can. 492 § 1 e n. 26): essi però sono anzitutto *christifideles*, chiamati a svolgere un servizio non solo in base a criteri tecnici ed economici, ma anche in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa (cfr can. 1254 § 2). Nelle *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione della Chiesa in Italia*, 27 marzo 1999, la CEI ha stabilito che faccia parte del CPAE l'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico della Chiesa.

La funzione consultiva del CPAE non ne diminuisce l'importanza, essendo chiamati i consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni.

106. In questo orizzonte, il CPAE deve avere un rapporto costruttivo sia con il consiglio pastorale parrocchiale sia con l'intera comunità parrocchiale.

In particolare, il CPAE non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale (quali la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività), dalle indicazioni offerte dal consiglio pastorale parrocchiale; quest'ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell'intera comunità. A servizio di essa opera il CPAE e a essa deve rendere conto, in particolare per ciò che concerne l'utilizzazione delle offerte, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana (cfr can. 1287 § 2).

Il can. 537, disponendo che nel CPAE i fedeli «aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532», stabilisce la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Ciò significa che il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e pro-

prio consiglio di amministrazione della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi. Il Vescovo può chiedere di conoscere, come condizione previa al rilascio delle autorizzazioni canoniche per gli atti di amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, la valutazione formulata in merito dal CPAE.

### *L'amministrazione della parrocchia: la contabilità parrocchiale*

107. In quanto persona giuridica pubblica, la parrocchia deve essere amministrata secondo le disposizioni dei cann. 1281-1288 e, in generale, in conformità con la normativa universale e particolare concernente i beni temporali della Chiesa.

Il can. 531 dispone che tutte le offerte ricevute dai fedeli, in particolare in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali (eccettuata l'offerta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o, in caso di Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'ordinario: cfr cann. 945 e 951) devono essere versate nella cassa parrocchiale. All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscono anche tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere una distinta contabilità, pur restando nell'ambito della gestione generale della parrocchia.

108. Le *entrate* della cassa parrocchiale devono essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci secondo la loro natura, come esemplificato qui di seguito:

1. Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità.
2. Offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.
3. Offerte finalizzate in giornate prescritte.
4. Offerte, rendite di culto e legati per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe.
5. Offerte occasionali per le necessità della Chiesa o per finalità specifiche.
6. Donazioni, eredità e legati.
7. Offerte deducibili.
8. Redditi fondiari, di capitale e diversi.
9. Corrispettivi di attività commerciali e sponsorizzazioni.
10. Contributi da enti per attività istituzionali.

11. Contributi da enti per attività commerciali.
12. Rimborsi spese.

109. Le *uscite* della cassa parrocchiale devono essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci secondo la loro natura, come esemplificato qui di seguito:

1. Remunerazione dei sacerdoti.
2. Manutenzione degli immobili.
3. Assicurazioni: per incendio (cfr can. 1284), e per responsabilità civile della parrocchia, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
4. Uscite per attività istituzionali.
5. Contributi alla diocesi.
6. Offerte destinate ad altre finalità.
7. Spese relative a eventuali attività commerciali.

110. Qualsiasi somma di denaro di pertinenza della parrocchia depositata sotto qualunque forma in un istituto bancario o postale o investita (ad esempio, in titoli di Stato), deve essere intestata in maniera esclusiva alla parrocchia, secondo la corretta denominazione, con la firma di traenza attribuita al solo legale rappresentante.

111. I libri obbligatori previsti per l'amministrazione economica della parrocchia sono:

- il registro delle Ss. Messe (cfr can. 958 § 1);
- il registro dei legati (cfr delibera CEI n. 6; cfr anche can. 1307);
- i libri delle entrate e delle uscite (cfr can. 1284 § 2, 7°);
- i registri dell'amministrazione dei beni (cfr delibera CEI n. 6).

Essi vanno custoditi, con tutti gli altri documenti concernenti la parrocchia, nell'archivio parrocchiale (cfr can. 535 § 4), e non possono essere sostituiti da supporti magnetici. Devono essere esibiti al Vescovo diocesano o ai convisitatori in occasione della visita pastorale, e al vicario foraneo durante la vista foraniale e, comunque, a ogni sua legittima richiesta (cfr can. 555 § 1, 3°).

112. In ciascuna parrocchia, oltre ai libri e ai registri obbligatori stabiliti dalla normativa canonica, devono essere presenti anche i libri contabili, richiesti dalla normativa fiscale dello Stato per le eventuali attività considerate a carattere commerciale. Essi possono essere conservati anche presso professionisti, secondo la normativa vigente.

I documenti comprovanti pagamenti e, in genere, adempimenti eseguiti dalla parrocchia, devono essere conservati presso l'archivio parrocchiale almeno fino al termine della prescrizione dei diritti corrispondenti.

## *Inventario dei beni e dei beni culturali*

113. Nell'archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il can. 1283, 2°: «Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario [...] dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione». Copia dell'inventario va conservata anche nell'archivio della curia e le due copie vanno aggiornate annotando le eventuali modifiche del patrimonio (cfr can. 1283, 3°).

È necessario che l'inventario sia particolarmente accurato e sia corredato anche di fotografie, quando si tratta di beni di valore artistico o storico, allo scopo di favorirne il recupero in caso di furto o di smarrimento. Detti beni sono soggetti a particolare tutela da parte della normativa canonica e civile: in caso di restauro, prestito, alienazione, occorre ottenere preventivamente le autorizzazioni prescritte.

Il parroco e il CPAE devono conoscere con precisione lo stato giuridico degli immobili di proprietà della parrocchia, avendo a disposizione per ciascuno di essi l'esatta e aggiornata identificazione catastale, sulla base di certificazione rilasciata dall'Agenzia del Territorio competente; la provenienza, attestata da copia autentica dei relativi atti pubblici, se esistenti, e dalle relative note di trascrizione; la destinazione, soprattutto se stabilita come condizione dal donante o dal testatore; l'effettiva utilizzazione, con gli eventuali contratti di cessione a terzi; una scheda sullo stato di conservazione, con la previsione di eventuali interventi. È consigliabile che le copie autentiche dei documenti originali siano depositate nell'archivio della curia (cfr can. 1284 § 2, 9°). I documenti costitutivi delle pie fondazioni devono essere conservati nell'archivio parrocchiale, oltre che in quello della curia (cfr can. 1306 § 2).

## *Rendiconto amministrativo*

114. La parrocchia, come ogni persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'ordinario del luogo, che deve farlo esaminare dal consiglio diocesano per gli affari economici (cfr cann. 1284 § 2, 8° e 1287 § 1). È conveniente che ogni diocesi faciliti l'adempimento di quest'obbligo predisponendo uno schema di rendiconto, da utilizzarsi in tutte le parrocchie.

La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di un'amministrazione parrocchiale corretta e ordinata. Il rendiconto, tra l'altro, permette all'ordinario di svolgere il proprio com-

pito di vigilanza (cfr can. 1276 § 1) nei confronti dell'amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente in suo favore.

La normativa diocesana può stabilire anche l'obbligo per ogni parrocchia di compilare lo stato di previsione delle entrate e delle uscite, dando indicazioni per la sua redazione (cfr can. 1284 § 3).

### *Gestione degli immobili parrocchiali*

115. Il parroco ha l'obbligo di conservare gli immobili di proprietà della parrocchia con la diligenza del buon padre di famiglia. A tale riguardo è fondamentale programmare ed eseguire una corretta *manutenzione ordinaria* di tutti gli immobili (tinteggiatura, verniciatura, sostituzione delle parti usurate, controlli periodici, ecc.). La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili.

Spetta al CPAE approntare, in rapporto anche alle disponibilità della parrocchia, un programma efficace di manutenzione ordinaria.

Gli edifici di proprietà della parrocchia, secondo la loro tipologia, devono essere costruiti o adeguati alle norme di legge in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e di sicurezza degli impianti, ottenendo le prescritte dichiarazioni di conformità, rilasciate da imprese a ciò abilitate.

116. Gli immobili e gli spazi destinati a sede della parrocchia hanno come primaria e naturale destinazione d'uso quelle attività pastorali che realizzano le finalità istituzionali di culto e di religione, specifiche dell'ente ecclesiastico.

Come norma generale, la parrocchia deve avere il possesso esclusivo dell'intero complesso parrocchiale, al fine di svolgere in esso le attività istituzionali dell'ente. Il parroco deve poter disporre dei locali, comprese le aree destinate ad attività sportiva o ricreativa. Ciò comporta, tra l'altro, il suo diritto-dovere, in quanto amministratore e rappresentante legale della parrocchia, di gestire direttamente tutti i locali e gli impianti, detenendone le chiavi.

La parrocchia può, se lo ritiene pastoralmente utile, a determinate condizioni e tenendo conto di quanto sopra affermato, consentire che associazioni sportive, scuole, circoli, gruppi musicali o altri soggetti, utilizzino i propri impianti. Tale utilizzazione deve essere formalizzata mediante una convenzione che indichi le ore e i giorni della settimana di utilizzo per un periodo definito e precisi le responsabilità civili e fiscali delle parti, fermo restando che la parrocchia conserva la detenzione dei locali a titolo di esercizio delle attività pastorali.

117. Nel caso in cui la parrocchia, per l'uso temporaneo dei locali, intenda ricevere un corrispettivo che eccede il mero rimborso delle spese correnti e dei consumi, dovrà ottenere l'autorizzazione previa dell'ordinario diocesano. Dovrà poi scegliere tra un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, non potendosi applicare alla fattispecie un contratto di uso gratuito. Dovrà infine dichiarare ai fini fiscali tra i propri redditi il corrispettivo ricevuto.

È sconsigliabile un'utilizzazione mista occasionale degli immobili parrocchiali, ovvero la concessione di locali di culto e pastorale a terzi dietro corrispettivo per singole iniziative (ad esempio, per feste di compleanno, assemblee condominiali o comitati civici di quartiere). Tale forma infatti mette a rischio la validità della copertura assicurativa per attività non direttamente connesse con i fini istituzionali della parrocchia, attività per le quali i locali in questione sono destinati.

Si tenga presente che nell'ordinamento italiano il contratto non richiede la forma scritta a pena di nullità, se non in casi tassativi (cfr art. 1350 cod. civ.), quali, ad esempio, l'alienazione, la costituzione di diritti reali, le locazioni ultranovennali, le locazioni per uso abitativo. Di conseguenza, qualunque accordo verbale tra due soggetti (ad esempio, per un comodato) produce l'effetto di vincolarli contrattualmente, anche se in tali casi l'assenza della prescritta autorizzazione canonica può costituire causa di invalidità, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 della legge n. 222/1985. Peraltro, l'esperienza insegna che la semplice richiesta da parte del parroco di riavere la disponibilità di locali dati in uso a terzi può dare luogo a contenziosi a detrimento della parrocchia stessa. L'attuale prassi giudiziaria italiana, inoltre, rende difficile il recupero in tempi brevi di un locale goduto da altri a qualsiasi titolo.

Prima di ipotizzare di destinare immobili e strutture parrocchiali per attività produttive di reddito o comunque considerate commerciali ai fini fiscali, è necessario compiere un'attenta valutazione circa l'uso pastorale – attuale o prevedibile – di detti beni, dal momento che esso è sempre prevalente rispetto a ogni considerazione di convenienza economica. Le finalità, pur apprezzabili, che vengono spesso indicate per una diversa utilizzazione dei beni non devono far dimenticare il rischio di compiere inavvertitamente scelte improprie e difficilmente reversibili.

118. Le case canoniche non cessano di essere pertinenze dell'edificio di culto per il semplice fatto che il parroco abiti altrove. Ciò che conta, infatti, è che la canonica sia comunque a disposizione della parrocchia, ossia a servizio del parroco (come sede, ad esempio, dell'ufficio parrocchiale) o dei fedeli (venendo utilizzata, anche solo saltuariamente, per iniziative catechistiche e pastorali). La casa canonica per-

derebbe, invece, la natura di pertinenza, qualora venisse meno il riferimento all'edificio di culto, perché concessa in locazione a terzi o destinata ad attività considerate commerciali dalla legge.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, giova ricordare che i locali e gli spazi parrocchiali destinati ad attività pastorale di religione o di culto, o comunque posti a servizio dell'edificio di culto, sono considerati pertinenze dell'edificio di culto stesso e ne seguono la natura e il regime giuridico, godendo delle agevolazioni riconosciute dalla normativa fiscale a condizione che non siano locati a terzi o utilizzati per attività commerciali.

### *Obblighi civili e fiscali*

119. La parrocchia ha determinati obblighi in riferimento all'ordinamento statale, in particolare negli ambiti civile e fiscale, sia quando svolge soltanto attività istituzionali sia quando gestisce attività commerciali. Essa è tenuta a osservare la normativa fiscale e civile, soprattutto in materia assicurativa (cfr can. 1284 § 2, 1°) e di diritto del lavoro (cfr can. 1286). Si veda in proposito, nel capitolo quinto, la trattazione dedicata alla "condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano".



CAPITOLO NONO  
**I LUOGHI DI CULTO**

*Condizione giuridica delle chiese in genere*

120. La chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli hanno diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto (cfr can. 1214).

Le chiese, che si distinguono dagli oratori e dalle cappelle private perché non riservate ad alcuna categoria di fedeli o all'uso di determinate persone, hanno diversa funzione pastorale secondo la comunità di fedeli che ne ha l'uso e prevalentemente vi celebra la liturgia con il consenso del Vescovo diocesano. Ai fini della qualificazione giuridica della chiesa, non è rilevante il soggetto proprietario dell'edificio, ma soltanto la persona giuridica responsabile dell'ufficiatura.

La destinazione di un edificio al culto pubblico, la qualificazione giuridico-pastorale di una chiesa e la riduzione di una chiesa a uso profano non indecoroso competono al Vescovo diocesano, dal momento che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con lui e sotto la sua autorità (cfr cann. 838, 899 § 2).

121. In relazione alla funzione culturale e pastorale e alla comunità di fedeli che in esse celebra la liturgia, le chiese si possono distinguere e qualificare secondo la seguente classificazione:

- a) chiesa cattedrale;
- b) chiesa parrocchiale;
- c) chiesa rettoria;
- d) chiesa santuario;
- e) chiesa annessa a una persona giuridica:
  - a un capitolo;
  - a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica, di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare;
  - a un'associazione o a una confraternita;
  - a un seminario o ad altro ente ecclesiastico;
  - a una parrocchia.

122. Ove manchi, il Vescovo diocesano proceda alla ricognizione delle chiese esistenti nel territorio della diocesi, in modo da essere in condizione di certificare la proprietà e la qualificazione giuridica di

ciascun luogo di culto. Ove la qualificazione non risulti dagli atti di curia, provveda con decreto alla determinazione.

In caso di dubbio circa la qualificazione da dare, è opportuno scegliere quella di chiesa annessa alla parrocchia nel cui territorio l'edificio di culto si trova, in modo che la responsabilità della chiesa compete al parroco.

Nel caso in cui una chiesa abbia una duplice o triplice funzione pastorale, compete al Vescovo diocesano, sentite le parti interessate, determinare quale funzione pastorale sia prevalente, cioè dare la qualificazione giuridica in modo che sia individuata, anche per gli effetti civili, la persona giuridica responsabile dell'esercizio del culto. Si rende però necessaria tra le parti una convenzione, nella quale siano precisate le modalità di collaborazione nell'esercizio del culto.

### *Norme canoniche, concordatarie e civili*

123. Tra le norme canoniche di particolare rilievo circa le chiese si ricordino le seguenti:

- a) la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine (cfr can. 1215);
- b) la chiesa deve essere dedicata o almeno benedetta (cfr can. 1217);
- c) nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (cfr can. 1219);
- d) nel luogo sacro, in particolare nella chiesa, può essere consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione e deve essere vietata qualunque attività aliena dalla santità del luogo (cfr can. 1210).

124. La libertà di esercizio pubblico del culto è un diritto tutelato a livello costituzionale (cfr art. 19 Cost.) e il regime delle chiese destinate al culto cattolico è stabilito da norme pattizie (cfr articoli 2, 5, e 7 dell'Accordo 18 febbraio 1984).

L'art. 2 dell'Accordo dispone: «In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale...», in coerenza con il canone 1213 del codice di diritto canonico, ai sensi del quale «nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici».

L'art. 5 dell'Accordo prevede poi alcune tassative ipotesi in presenza delle quali è necessaria un'intesa tra lo Stato italiano e l'autorità ecclesiastica:

- «1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al pubblico, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica».

La tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto (cfr art. 831, comma secondo, cod. civ.) fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».

### *Proprietà degli edifici di culto*

125. La proprietà di un edificio di culto può essere intestata nei registri immobiliari a un ente ecclesiastico, a un ente pubblico, a una persona giuridica privata o a una persona fisica.

Qualora il soggetto proprietario della chiesa sia una persona fisica o un ente civile, questi non può sottrarre l'edificio alla destinazione di culto, né può gestire direttamente il culto medesimo, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Il proprietario pertanto è tenuto a concedere in uso l'edificio, a titolo di esercizio del culto, all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo. Le condizioni della concessione possono essere determinate mediante convenzione.

### *Pertinenze degli edifici di culto*

126. «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima» (art. 817 cod. civ.). Le pertinenze seguono lo stesso regime della cosa principale.

Si considerano ordinariamente pertinenze della chiesa la sacrestia, il battistero, il campanile e il sagrato, i locali adibiti a ufficio e ad abitazione dei sacerdoti e degli addetti al culto, nonché quelli usati per le opere pastorali connesse alla chiesa e al culto che in essa si celebra

(cfr Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 18 ottobre 1989, n. 1263/89).

### *Personalità giuridica delle chiese*

127. In base al codice di diritto canonico, le nuove chiese hanno personalità giuridica pubblica solo se conferita loro con decreto dell'autorità ecclesiastica.

Nell'ordinamento italiano occorre distinguere:

- a) le chiese cattedrali, rettorie e santuari possono ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 222/1985;
- b) le chiese annesse a una persona giuridica riconosciuta agli effetti civili non possono conseguire un autonomo riconoscimento;
- c) le chiese esistenti in data 7 giugno 1929, escluse quelle ex conventuali, conservano la personalità giuridica che avevano, a norma dell'art. 29, lett. a, del Concordato del 1929 e dell'art. 7, comma 2, dell'Accordo 18 febbraio 1984: esse devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche utilizzando a tal fine il decreto di riconoscimento o l'attestato di personalità giuridica per antico possesso di stato rilasciato dal Ministro dell'interno (cfr art. 15, comma 5, del dPR n. 33/1987);
- d) le chiese rettorie ex conventuali, soppresse dalle leggi eversive ma conservate al culto, possono ancora essere riconosciute agli effetti civili purché non siano annesse ad altro ente ecclesiastico. Tali enti, contestualmente al riconoscimento giuridico e in forza del combinato disposto dell'art. 73 della legge n. 222/1985 e degli artt. 6-8 della legge n. 848/1929, possono ottenere il trasferimento in proprietà della chiesa e delle pertinenze.

### *Responsabilità sugli edifici di culto*

128. La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ.

La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'ufficiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro.

La responsabilità pastorale della chiesa compete al rettore; quella amministrativa spetta al rettore, se la chiesa ha personalità giuridica, altrimenti, all'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa.

### *Visita delle chiese*

129. Solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute. La visita di una chiesa comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto: le chiese non sono semplici beni di consumo turistico.

Riguardo alla visita e all'utilizzazione di una chiesa, si tenga fermo il principio che questa deve essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore.

### *Concerti in edifici di culto*

130. L'esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell'ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico;
- b) esecuzione prevalente di musica sacra;
- c) ingresso libero e gratuito.

Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus* ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli.

### *Fabbricerie*

131. «Sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, marmme, cappelle ecc. provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici» (art. 15, comma secondo, della legge n. 848/1929).

Le fabbricerie esistenti sono disciplinate dall'art. 72 della legge n. 222/1985, nonché dagli artt. 15-16 della legge n. 848/1929 e dagli artt. 35-39 e 41 del dPR n. 33/1987, come modificato dal dPR n. 337/1999.

Pur non rientrando fra gli enti ecclesiastici direttamente soggetti all'autorità ecclesiastica, rivestono grande rilevanza per l'importanza dei luoghi di culto cui si riferiscono.

### *La chiesa cattedrale*

132. La condizione giuridica delle chiese cattedrali è diversa da diocesi a diocesi, secondo i precedenti storici e gli statuti particolari di ciascuna cattedrale.

Considerato che alla chiesa cattedrale sono interessate diverse persone giuridiche (l'ente "chiesa cattedrale", se questa ha personalità giuridica, la diocesi, il capitolo, la parrocchia, l'ente proprietario dell'edificio di culto, se diverso dai predetti), è necessario che la condizione giuridica della cattedrale sia determinata con chiarezza, al fine di impostare correttamente i rapporti tra le diverse persone giuridiche interessate.

La chiesa cattedrale con personalità giuridica è un ente a sé stante con propria amministrazione distinta da quella delle altre persone giuridiche. La cura pastorale nonché la responsabilità amministrativa, fatte salve le eventuali competenze della fabbriceria, può essere esercitata:

- a) dal capitolo cattedrale;
- b) da un rettore; nel caso in cui la cattedrale sia sede di parrocchia, conviene che il parroco sia nominato rettore;
- c) dal Vescovo diocesano.

La chiesa cattedrale che non ha personalità giuridica è da considerare annessa all'ente diocesi e pertanto è retta e amministrata personalmente dal Vescovo diocesano; l'amministrazione è assorbita da quella della diocesi.

133. Il Vescovo diocesano, contestualmente alla determinazione della condizione giuridica della chiesa cattedrale, provveda anche a definire i compiti del capitolo cattedrale, a norma del can. 503, e a disporre la separazione del capitolo dalla parrocchia, a norma del can. 510 § 1, qualora il capitolo fosse ancora titolare della cura d'anime.

Su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile dei capitoli, nel caso in cui essi non rispondano più a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione (cfr art. 14 della legge n. 222/1985).

È utile richiamare che l'erezione, la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale sono riservate alla Sede Apostolica (cfr can. 504).

## *La chiesa rettoria*

134. La rettoria è una chiesa destinata al culto pubblico per i fedeli della diocesi, secondo una finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo diocesano.

La chiesa rettoria è regolata dai cann. 556-563 del codice di diritto canonico e dall'eventuale statuto.

Il rettore viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno compete legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano la conferma o l'istituzione (cfr can. 557). Il rettore è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente chiesa.

135. La chiesa rettoria può essere affidata a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica mediante una convenzione tra la diocesi e l'istituto. Anche in tal caso la chiesa resta sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano, il quale istituisce il rettore presentato dal superiore maggiore, a norma del can. 557 § 2.

## *La chiesa santuario*

136. Col nome di santuario si intende la chiesa o l'altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'ordinario del luogo (cfr can. 1230).

L'autorità competente per attribuire a una chiesa o a un altro luogo sacro la qualificazione di *santuario* e per approvarne gli statuti è l'ordinario del luogo per i santuari diocesani, la Conferenza Episcopale per i santuari nazionali e la Santa Sede per i santuari internazionali (cfr can. 1232 § 1; delibera CEI n. 34).

La funzione pastorale del santuario è l'esercizio del culto da parte dei fedeli di una diocesi o di una o più nazioni, e pertanto la chiesa-santuario non può considerarsi chiesa annessa a un istituto religioso o a una determinata comunità di fedeli, anche se questo ente è proprietario dell'immobile.

La condizione giuridica della chiesa qualificata santuario è pari a quella delle rettorie con personalità giuridica canonica (cfr nn. 134-135), salvo quanto previsto dai cann. 1230-1234 e dagli statuti propri.

Il santuario è sotto la speciale vigilanza dell'autorità ecclesiastica che ne ha approvato lo statuto, anche perché l'esercizio del culto in tale luogo riguarda i fedeli di tutta la diocesi (o nazione o più nazioni); compete alla medesima autorità anche la tutela sull'amministrazione dei beni del santuario.

Nel caso in cui un santuario si trovi in una situazione di fatto diversa da quella prevista dalla normativa vigente, il Vescovo diocesano

valuti se approvare, a norma del can. 1232 § 1, uno statuto redatto secondo i principi sopraindicati, e chiedere il riconoscimento agli effetti civili della personalità giuridica.

La denominazione “santuario” in senso lato può essere conservata, per motivi storici e tradizionali, anche per quelle chiese e luoghi che non siano qualificati santuario in senso strettamente giuridico, a norma dei cann. 1230-1234.

137. La qualificazione di una chiesa sede di parrocchia come “santuario” significa il riconoscimento da parte del Vescovo che la chiesa ha come funzione pastorale prevalente la celebrazione del culto da parte dei fedeli che si recano in pellegrinaggio rispetto alla celebrazione della comunità parrocchiale. In caso contrario la chiesa sarebbe qualificata chiesa parrocchiale e potrebbe essere denominata “santuario” in senso lato, non giuridico.

In tal caso, spetta al santuario provvedere alla custodia e manutenzione dell’edificio di culto, all’esercizio del culto (a eccezione delle celebrazioni parrocchiali) e alla pastorale di accoglienza dei pellegrini. È invece di competenza della parrocchia provvedere alla custodia e manutenzione dei locali parrocchiali, alle celebrazioni parrocchiali e all’attività pastorale della comunità parrocchiale.

138. Il Vescovo diocesano può affidare la rettoria di un santuario, per statuto o mediante convenzione, a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica e disporre l’assegnazione al medesimo istituto di una parte delle offerte ricevute dai pellegrini.

### *La chiesa parrocchiale*

139. Con il nome di chiesa parrocchiale si intende, in senso proprio, la chiesa che è sede di una parrocchia ed è annessa giuridicamente alla medesima. A norma degli artt. 30 e 11 della legge n. 222/1985, essa non può avere autonoma personalità giuridica civile.

La chiesa sede di una parrocchia non necessariamente si qualifica come “parrocchiale”. Una parrocchia infatti può avere sede definitiva anche in una chiesa cattedrale o in un santuario e può avere sede provvisoria in una chiesa annessa a un’altra comunità di fedeli, nella quale è temporaneamente ospitata.

### *La chiesa annessa a una persona giuridica*

140. Le chiese annesse a una persona giuridica (denominate *oratori pubblici* nel codice del 1917) hanno come funzione pastorale preva-



lente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli cui sono annesse; esse, a differenza degli oratori (denominati *oratori semi-pubblici* nel codice del 1917), sono aperte a tutti i fedeli per l'esercizio pubblico del culto.

Le chiese annesse a una persona giuridica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 222/1985, non possono ottenere la personalità giuridica nell'ordinamento civile: la loro amministrazione è assorbita nell'amministrazione della persona giuridica da cui dipendono e a cui compete la responsabilità economica.

Per quanto riguarda l'immediata responsabilità pastorale, essa compete:

- se la chiesa è annessa al capitolo, al canonico che ha la responsabilità del culto a norma dello statuto capitolare;
- se la chiesa è annessa a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica, al superiore della casa (questi, pur essendo denominato comunemente "rettore", non lo è nel senso proprio inteso dal can. 556 e perciò non è nominato dal Vescovo);
- se la chiesa è annessa a una casa di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare, al rettore nominato dall'ordinario diocesano. Il codice prevede che il cappellano della casa religiosa funga anche da rettore, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altra scelta (cfr can. 570), e che l'ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano senza aver consultato il superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre un sacerdote (cfr can. 567 § 1);
- se la chiesa è annessa a una confraternita, al rettore nominato dall'ordinario diocesano (questi dovrebbe essere il cappellano della confraternita, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga diversamente);
- se la chiesa è annessa a un seminario o ad altro ente ecclesiastico, al rettore nominato dal Vescovo diocesano (questi dovrebbe essere il rettore del seminario o del collegio cui la chiesa è annessa, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente);
- se la chiesa è annessa a una parrocchia, al parroco.

### *L'oratorio*

141. «Col nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore competente» (can. 1223).

«Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal drit-

to o per disposizione dell'ordinario del luogo, oppure non vi si oppongono le norme liturgiche» (can. 1225).

È competente a erigere l'oratorio l'ordinario proprio della comunità in favore della quale viene eretto.

L'oratorio non ha mai personalità giuridica ma è annesso a un'altra persona giuridica, che può anche essere un ente non ecclesiastico.

La responsabilità pastorale dell'oratorio compete al sacerdote incaricato, mentre quella economica compete all'amministratore della persona giuridica cui l'oratorio è annesso.

### *La cappella privata*

142. Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (cfr can. 1226). Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'ordinario del luogo (cfr can. 1228).

La responsabilità amministrativa ed economica della cappella spetta al proprietario, fermo restando il diritto dell'ordinario diocesano di esercitare il proprio potere di vigilanza (cfr can. 1213).

**LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI**

143. Con la denominazione di *associazioni di fedeli* si intendono quelle associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono all'incremento di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato (iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano) (cfr can. 298 § 1).

*Diversi tipi di associazioni*

144. Le associazioni di fedeli, in base al codice di diritto canonico, si distinguono in due categorie: private e pubbliche.

Della prima categoria fanno parte le associazioni costituite dai fedeli mediante un accordo privato (cfr can. 299 § 1). Esse possono chiedere all'autorità ecclesiastica competente l'*agnitio*, successiva alla *recognitio* degli statuti (cfr can. 299 § 3), oppure l'attribuzione della personalità giuridica privata previa approvazione (*probatio*) degli stessi statuti (cfr can. 322). A giudizio della medesima autorità, esse potranno essere lodate o raccomandate, senza che tale atto ne muti la natura privata (cfr can. 299 § 2).

La seconda categoria, quella delle associazioni pubbliche, comprende le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica competente ai sensi del can. 312 § 1 (Santa Sede, Conferenza Episcopale, Vescovo diocesano) e dotate di personalità giuridica, finalizzate all'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, all'incremento del culto pubblico o ad altri fini il cui perseguimento sia riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica, oppure al perseguimento, diretto o indiretto, delle finalità previste dal can. 298 § 1, quando a esse non si sia sufficientemente provveduto mediante iniziative private (cfr can. 301 §§ 1-2).

Le associazioni pubbliche possono essere erette dall'autorità ecclesiastica sia mediante il riconoscimento della qualifica pubblica di una preesistente associazione privata sia su richiesta o disponibilità di un gruppo di fedeli.

*Il riconoscimento civile delle associazioni*

145. Le associazioni di fedeli presentano una specifica rilevanza anche nell'ambito del diritto statale.

Le associazioni pubbliche sono riconoscibili come enti ecclesiastici qualora non abbiano carattere locale e previo assenso della Santa Sede (cfr art. 9 della legge n. 222/1985). L'attestazione del carattere non locale dell'associazione spetta al dicastero della Santa Sede competente a dare l'assenso.

Per le associazioni pubbliche riconosciute agli effetti civili come enti ecclesiastici, si rinvia a quanto detto nel capitolo secondo.

Le associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici, ossia le associazioni pubbliche prive dei requisiti sopra indicati e le associazioni private, possono essere riconosciute alle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 222/1985.

Rimanendo ferma la necessità del previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente (cfr art. 10, comma 3), esse «restano in tutto regolate dalle leggi civili, fatti salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari» (art. 10, comma 2).

146. La soggezione alle "leggi civili" non concerne solo le vicende legate alla natura giuridica di tali associazioni (riconoscimento, modifiche, estinzione, ecc.), ma anche la loro attività (vigilanza dell'autorità tutoria e competenza del giudice civile per eventuali controversie).

I poteri dell'autorità ecclesiastica sugli organi statutari devono necessariamente risultare «nell'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica», che deve essere allegato alla domanda di riconoscimento (cfr art. 6, comma 2, del dPR n. 33/1987). In pratica, occorre che i poteri dell'autorità ecclesiastica previsti dal codice di diritto canonico siano esplicitamente richiamati nello statuto e nell'atto canonico di erezione dell'associazione o di approvazione della stessa.

L'autorità ecclesiastica, prima di dare l'assenso prescritto dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 222/1985 con cui conferma che l'associazione ha fine di religione o di culto e che è inserita nell'ordinamento canonico, deve verificare che essa sia stata eretta o riconosciuta nell'ordinamento canonico e che lo statuto approvato sia identico a quello, deliberato dall'assemblea dei soci, che viene presentato per il riconoscimento.

Se si tratta di un'associazione pubblica avente carattere locale, occorre verificare che nello statuto vi sia l'esplicita indicazione del fine di religione o di culto e delle competenze del Vescovo diocesano sui seguenti punti:

- l'erezione e l'eventuale soppressione dell'associazione;
- la conferma del moderatore;
- l'eventuale nomina di un commissario straordinario;
- la tutela sugli atti di straordinaria amministrazione, esplicitamente

elencati a norma del can. 1281 § 2, e sugli altri atti o negozi previsti dal codice di diritto canonico (cfr in specie i cann. 1288, 1291ss., 1297), con l'indicazione dell'autorità ecclesiastica competente a rilasciare l'autorizzazione (Vescovo diocesano od ordinario del luogo);

- l'approvazione delle modifiche statutarie.

Se si tratta di un'associazione privata, per la quale l'ordinamento canonico attribuisce direttamente all'ordinario diocesano il solo potere di vigilanza, è sufficiente che nello statuto sia esplicitamente indicato il fine di religione o di culto e la natura di associazione di fedeli.

### *Lo statuto delle associazioni*

147. Ogni associazione di fedeli che intenda acquisire rilevanza nell'ordinamento canonico come soggetto pubblico o privato deve avere un proprio statuto, nel quale devono essere indicati: la denominazione, la sede, il fine dell'associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, le norme sul governo e sull'amministrazione, il patrimonio e le attività (cfr can. 304 § 1).

La denominazione deve essere adatta agli usi del tempo e del luogo e scelta in ragione della natura e della finalità perseguita (cfr can. 304 § 2). In ogni caso, nessuna associazione può assumere il nome di "cattolica" senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente (cfr can. 300).

Per quanto riguarda, in particolare, il governo delle singole associazioni, nello statuto devono essere indicati:

- a) il rappresentante legale, che ordinariamente è il moderatore;
- b) gli amministratori del patrimonio sociale, che ordinariamente sono i componenti del consiglio direttivo;
- c) i componenti dell'assemblea dei soci.

Le modifiche statutarie devono essere deliberate dall'assemblea dei soci e approvate dall'autorità ecclesiastica competente. Qualora l'associazione sia riconosciuta civilmente come persona giuridica privata, lo statuto modificato deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche, a norma dell'art. 2 del dPR 10 febbraio 2000, n. 361. Nel caso in cui l'associazione sia un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la modifica statutaria è soggetta a riconoscimento agli effetti civili solo qualora comporti un mutamento sostanziale nella denominazione, nel fine, nella sede (trasferimento ad altro comune), nella destinazione dei beni o nel modo di esistenza (cfr art. 19 della legge n. 222/1985).

148. La gestione dei beni delle associazioni di fedeli è diversamente regolata secondo la loro natura giuridica pubblica o privata.

Tutti i beni appartenenti alle associazioni pubbliche sono beni ecclesiastici ai sensi del can. 1257 § 1, soggetti alle disposizioni del libro V del codice, nonché agli statuti. Nel caso di associazioni di fedeli riconosciute alle condizioni previste dal codice civile (cfr n. 145), le norme del codice di diritto canonico relative alla gestione dei beni hanno efficacia nell'ordinamento statale solo se espressamente richiamate negli statuti.

### *Vigilanza e controllo*

149. Le associazioni di fedeli sono soggette alla potestà esecutiva dell'autorità ecclesiastica, che esercita un complesso di controlli, generali e particolari, che variano a seconda delle categorie.

Un generale potere di *vigilanza* spetta, anzitutto, alla Santa Sede per tutte le associazioni di fedeli. L'ordinario del luogo è competente per le associazioni diocesane e per quelle extradiocesane, in quanto operanti nell'ambito della propria diocesi (cfr can. 305 § 2). Tale potere serve prevalentemente a garantire che venga conservata nelle associazioni l'integrità della fede e dei costumi e che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr can. 305 § 1). Inoltre, per le associazioni private, il potere di vigilanza risponde ad altre due finalità: una pastorale (evitare la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato: cfr can. 323 § 2) e una prevalentemente amministrativa (assicurare l'uso dei beni per i fini dell'associazione: cfr can. 325 § 1).

Tutte le associazioni di fedeli sono soggette al *governo* dell'autorità ecclesiastica (cfr cann. 305 § 1 e 323 § 1).

In particolare, per le associazioni pubbliche, il governo dell'autorità ecclesiastica consiste nel controllo (o "tutela") dell'amministrazione dei beni appartenenti alle singole associazioni, le quali devono renderne conto ogni anno all'autorità ecclesiastica (cfr can. 319 § 1), a cui deve essere presentato anche un rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (cfr can. 319 § 2).

A un ulteriore controllo particolare, infine, sono soggetti i *terzi ordini* comunque denominati, ossia le associazioni i cui membri, partecipando nel secolo allo spirito di un istituto religioso, conducono vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana. Tali associazioni svolgono la loro attività sotto la guida del superiore maggiore del corrispondente istituto religioso. In questo caso il controllo serve principalmen-

te ad assicurare che nello svolgimento della loro attività i membri rimangano fedeli ai principi e alle direttive dell'istituto religioso cui si ispira il terz'ordine.

### *L'estinzione delle associazioni*

150. Le associazioni di fedeli, pubbliche e private, si estinguono per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, oppure quando è stato raggiunto lo scopo in vista del quale furono costituite o lo stesso è divenuto impossibile, oppure quando la persona giuridica ha cessato di agire per lo spazio di cento anni (cfr can. 120). Inoltre, se civilmente riconosciute, quando tutti gli associati sono venuti a mancare (cfr art. 27 cod. civ.).

Le associazioni pubbliche di fedeli possono essere soppresse per gravi cause dalla stessa autorità ecclesiastica che le ha erette, previo parere dei moderatori e degli ufficiali maggiori (cfr can. 320 § 3). La destinazione dei beni appartenenti alle associazioni pubbliche soppresse è regolata dal can. 123, secondo il quale, in mancanza di indicazioni statutarie, i beni sono devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore, salva la volontà dei fondatori e degli offerenti e gli eventuali diritti acquisiti.

Le associazioni private di fedeli possono essere soppresse dall'autorità ecclesiastica competente se la loro attività è causa di danno grave per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o è motivo di scandalo per i fedeli (cfr can. 326 § 1). Tale soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui l'associazione è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico.

Le associazioni private, inoltre, si estinguono per delibera dell'assemblea e per altre cause individuate dagli statuti. La destinazione dei relativi beni deve essere determinata a norma degli stessi statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cfr can. 326 § 2).

La soppressione canonica delle associazioni aventi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, disposta con decreto del Ministro dell'interno, del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente (cfr art. 20 della legge n. 222/1985).

### *Le confraternite*

151. Tra le associazioni di fedeli presentano un certo rilievo, soprattutto in talune regioni d'Italia, le *confraternite* o congreghe.

La condizione giuridica delle confraternite nell'ordinamento statale è diversa secondo il tempo della loro erezione.

Le confraternite erette dopo il 7 giugno 1929 devono essere considerate associazioni pubbliche o private a seconda della loro natura e dei provvedimenti assunti dall'autorità ecclesiastica. A esse si applicano le norme di cui ai numeri precedenti.

Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929 sono persone giuridiche perché equiparate alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e qualificate come istituzioni pubbliche.

Con riferimento all'accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto, previsto dal combinato disposto dell'art. 77 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e dell'art. 71 della legge n. 222/1985, si possono distinguere tre tipologie:

- 1) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 2262/1929, sono soggette alla giurisdizione dell'autorità ecclesiastica quali associazioni pubbliche di fedeli e sono qualificate come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- 2) «le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto», già equiparate dalla legge n. 6972/1890 alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, «continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto» (art. 71, comma 1, della legge n. 222/1985);
- 3) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dall'art. 77, primo comma, del regio decreto n. 2262/1929, continuano a essere disciplinate dalla legge dello Stato, ma possono chiedere l'accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto in forza del disposto dell'art. 71 della legge n. 222/1985. Tale procedimento è ammesso anche per le confraternite che nel frattempo hanno assunto nell'ordinamento civile la qualifica di persone giuridiche private.



**LE FONDAZIONI***Fondazioni autonome*

152. Sono *pie fondazioni autonome* le masse di beni destinate da una pia volontà (cfr cann. 1299-1300) a fini rientranti nella missione della Chiesa, cioè a opere di pietà o di culto, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale, ed erette in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente (cfr cann. 114-115, 1303 § 1).

Le *pie fondazioni autonome* sono persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico (cfr cann. 115 §§ 1 e 3, 1303 § 1, 1°) e sono per loro natura perpetue (cfr can. 120 § 1).

L'elemento costitutivo della fondazione è il cosiddetto *negozio di fondazione* o *atto costitutivo*, con la *dotazione patrimoniale*. L'atto costitutivo può essere un testamento o un atto di liberalità fra vivi o lo stesso decreto di erezione canonica disposto dall'autorità ecclesiastica.

All'atto costitutivo deve essere necessariamente allegato lo statuto, che regola la fondazione in ordine ai fini, agli organi di governo, ai mezzi di azione e all'organizzazione dell'ente, secondo la volontà del fondatore.

L'autorità ecclesiastica competente a erigere in persona giuridica pubblica una *pia fondazione autonoma* è la Santa Sede o la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano.

Nel codice del 1917 erano qualificati come *istituti ecclesiastici non collegiali* sia le fondazioni sia i seminari, perché non si faceva allora esplicita distinzione tra insiemi di persone e masse di beni. Ciò spiega perché in passato alcuni seminari sono stati riconosciuti civilmente come fondazioni di culto. Secondo il codice vigente, i seminari e le altre istituzioni analoghe (accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, ecc.) sono considerate aggregazioni di persone non collegiali (cfr can. 115).

153. In Italia le fondazioni autonome erette in persona giuridica pubblica dall'autorità ecclesiastica competente possono essere civilmente riconosciute come enti ecclesiastici, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 222/1985.

È opportuno che il Vescovo diocesano non emani il decreto di erezione canonica di una fondazione di culto se essa non dispone dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento civile come ente ecclesiastico: i tre generali previsti dall'art. 1 della legge n. 222/1985 (cfr n. 12) e i due

specifici previsti dall'art. 12, cioè la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Si noti in particolare che, in questa fattispecie, il fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta, verificando che «esso sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico» (art. 2, comma 3, della legge n. 222/1985). Si tenga presente che l'amministrazione statale, prima di procedere al riconoscimento civile dell'ente, si riserva la facoltà di valutare la congruità dei mezzi patrimoniali in rapporto ai fini che la fondazione si propone (cfr Commissione Paritetica, 10 aprile – 30 aprile 1997).

Altre finalità sociali che non rientrano tra le attività di religione o di culto elencate dall'art. 16, lett. a, della legge n. 222/1985, possono essere perseguite mediante la costituzione di fondazioni civili riconoscibili come persone giuridiche private. Si ponga tuttavia attenzione al fatto che dette istituzioni non sono qualificabili come enti ecclesiastici: a esse non si applicano le limitazioni dei poteri di rappresentanza e i controlli canonici sull'amministrazione previsti dal codice di diritto canonico e i loro beni non fanno parte del patrimonio ecclesiastico. Il riferimento ecclesiale può tuttavia essere assicurato mediante l'apposizione di specifiche clausole statutarie.

154. Una fondazione di culto, canonicamente eretta con decreto vescovile, fino alla data del riconoscimento civile è nell'ordinamento civile un ente di fatto.

Al fine di far coincidere nei due ordinamenti gli effetti giuridici dell'atto di fondazione, il Vescovo può opportunamente porre nel decreto di erezione canonica la clausola finale: «Gli effetti giuridici del presente decreto sono sospesi nell'ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della fondazione stessa».

### *Fondazioni non autonome*

155. Sono *pie fondazioni non autonome* le masse di beni temporali comunque devolute a una persona giuridica pubblica in forza di una pia volontà, cioè con l'onere della celebrazione di Ss. Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114 § 2, in ragione dei redditi annui (cfr can. 1303 § 1, 2°). Tali beni devono essere formalmente accettati dalla persona giuridica che li riceve.

Le *pie fondazioni non autonome* non sono persone giuridiche, ma soltanto masse di beni destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giuridica pubblica.

Nuove pie fondazioni non autonome possono essere costituite soltanto «per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare» (can. 1303 § 1, 2°). Trascorso il tempo di durata predeterminato, i beni fondatizi avranno la destinazione specificata nel can. 1303 § 2.

Salvo casi particolari per la consistenza del patrimonio o la peculiarità dei fini, il Vescovo favorisca l'istituzione di pie fondazioni non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l'erezione di fondazioni autonome, in modo che una comunità ecclesiale garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore.

È bene che il Vescovo emani un regolamento diocesano per le pie fondazioni e le pie volontà in genere.

## *Opere*

156. Con il termine *opera*, e con quelli equivalenti di *centro*, *istituto* e simili, si intende un insieme di persone e di beni organizzati per realizzare una delle finalità inerenti alla missione della Chiesa, di cui al can. 114 § 2.

L'opera può diventare soggetto di diritto se viene eretta in persona giuridica canonica e riconosciuta civilmente: in tale caso diventa una fondazione autonoma.

Fino a che non sia eretta in persona giuridica, l'opera resta solo una attività, che richiede necessariamente un soggetto. Le opere possono essere promosse da una persona fisica, da più persone riunite in associazione di fatto ovvero da una persona giuridica.

## ALLEGATO A

### CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO CIVILE

#### *a) Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa*

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Conferenza Episcopale Italiana                         | can. 449 § 2 |
| 2. Regioni ecclesiastiche                                 | can. 433 § 2 |
| 3. Province ecclesiastiche                                | can. 432 § 2 |
| 4. Diocesi, abbazie e prelature territoriali              | can. 368     |
| 5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie | can. 374 § 2 |
| 6. Capitoli   | can. 504     |
| 7. Parrocchie   | can. 515 § 3 |
| 8. Chiese   | can. 556     |
| 9. Cappellanie  | can. 564     |

#### *b) Seminari*

- |  |              |
|--|--------------|
| 10. Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche | can. 238 § 1 |
|--|--------------|

#### *c) Istituti religiosi e secolari*

- |   |              |
|---|--------------|
| 11. Istituti religiosi, province e case | can. 634 § 1 |
| 12. Istituti secolari                   | can. 710     |

#### *d) Società di vita apostolica*

- |   |              |
|---|--------------|
| 13. Società di vita apostolica, province e case | can. 741 § 1 |
|---|--------------|

#### *e) Associazioni pubbliche di fedeli*

- |  |          |
|--|----------|
| 14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni | can. 313 |
|--|----------|

*f) Fondazioni*

- |   |               |
|---|---------------|
| 15. Istituti per il sostentamento del clero | can. 1274 § 1 |
| 16. Fondazioni autonome                     | can. 1303 § 1 |

*g) Altre persone giuridiche canoniche*

- |   |              |
|---|--------------|
| 17. Persone giuridiche non classificate sopra | can. 113 § 2 |
|---|--------------|

TABELLA DEI CONTROLLI CANONICI SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

	<b>Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo</b>	<b>Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo</b>	<b>Istituti diocesani per il sostentamento del clero</b>	<b>Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri <i>sui iuris</i></b>
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore inferiore a 250 mila euro</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano, nel caso e nella misura in cui dagli statuti o, se gli statuti tacciono, dal Vescovo (can. 1281 § 2) è dichiarata atto di straordinaria amministrazione	nessuna autorizzazione	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore compreso tra 250 mila e 1 milione di euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano

(Segue)

	<b>Diocesi e persone giuridiche amministrative dal Vescovo</b>	<b>Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo</b>	<b>Istituti diocesani per il sostentamento del clero</b>	<b>Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri <i>sui iuris</i></b>
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore superiore a 1 milione di euro o ex voto o di valore artistico o storico</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre licenza della Santa Sede (previo parere della CEI, se di valore superiore a 3 milioni di euro e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 37 della legge n. 222/1985, se ricorrono)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede
<i>Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore compreso tra 250 mila e 1 milione di euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano

	<b>Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo</b>	<b>Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo</b>	<b>Istituti diocesani per il sostentamento del clero</b>	<b>Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri <i>sui iuris</i></b>
<i>Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore superiore a 1 milione di euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori); inoltre autorizzazione della Santa Sede (previo parere CEI se di valore superiore a 3 milioni di euro)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede
<i>Locazione di immobili di valore inferiore a 250 mila euro</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	nessuna autorizzazione	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Locazione di immobili di valore superiore a 250 mila euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori (eccetto che il locatario sia un ente ecclesiastico)	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio



	<b>Diocesi e persone giuridiche amministrative dal Vescovo</b>	<b>Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo</b>	<b>Istituti diocesani per il sostentamento del clero</b>	<b>Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri <i>sui iuris</i></b>
<i>Accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (salvo che rientrino nel caso di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale [can. 1295]); can. 1267 § 2</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Rifiuto di offerte (can. 1267 § 2)</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Contestazione di liti attive e passive in foro civile</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio)

	<b>Diocesi e persone giuridiche amministrative dal Vescovo</b>	<b>Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo</b>	<b>Istituti diocesani per il sostentamento del clero</b>	<b>Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri <i>sui iuris</i></b>
<i>Altri atti di amministrazione straordinaria</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sono determinati dalla delibera CEI n. 37;</li><li>- occorre il consenso del CDAE e del collegio dei consultori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sono determinati dagli statuti o, se questi tacciono, dal Vescovo diocesano (can. 1281 § 2);</li><li>- occorre la licenza dell'ordinario diocesano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- possono essere determinati dagli statuti;</li><li>- occorre la licenza dell'ordinario diocesano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sono determinati dagli statuti;</li><li>- occorre la licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio) e dell'ordinario diocesano (se previsto dal diritto proprio)</li></ul>
<i>Impiego di denaro cedente le spese (can. 1284 § 2, 6°)</i>	nessuna autorizzazione	consenso dell'ordinario diocesano	licenza dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio

## ALLEGATO C

### **Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr can. 1281 § 2) [Facsimile]**

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data .....

con il presente

#### DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;

11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

*Luogo e data*

*firma del Vescovo diocesano*

*firma del cancelliere vescovile*

### ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

#### Art. 1

La parrocchia \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data \_\_\_\_\_ e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data \_\_\_\_\_, è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella diocesi di \_\_\_\_\_, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore.

#### Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

#### Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

#### Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal codice di diritto canonico integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281 § 2, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o

aventi per oggetto beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

#### Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

#### Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

#### Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.